



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 3 Gennaio 2018

Prot. 02/18

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

On. Paolo GENTILONI SILVERI

Al Ministro dell' Interno

Sen. Marco MINNITI

Al Ministro Semplificazione e Pubblica Amministrazione

On. Marianna MADIA

Al Sottosegretario di Stato per l' Interno

On. Gianpiero BOCCI

Al Capo Dipartimento della Funzione Pubblica

D.ssa Pia Marconi

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Prefetto Bruno FRATTASI

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

Dott. Ing. Gioacchino GIOMI

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane

Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civ.

Prefetto Saverio ORDINE

All'Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civ.

Vice Prefetto Dott. Francesco LAVEGLIA

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali

Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civ.

Vice Prefetto Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

**Oggetto: Vigili del Fuoco - Personale ex R.T.A. dei ruoli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio.
Modifiche all'ordinamento in atto ai sensi dell' art. 8 della Legge n. 124/15.**

La scrivente O.S. CONAPO condivide le note del 18.12.2017 e del 29.12.2017 del "Comitato ex Funzionari Tecnici Geometri e Periti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" le cui affermazioni rappresentano quanto, sin dall'emanazione del D.lgs. 217/05 ad oggi, questo sindacato sostiene per la categoria di cui all'oggetto

Non è un mistero che il personale ex RTA attualmente inquadrato nei ruoli di "Ispettore Antincendi Esperto" e "Sostituti Direttori Antincendi" sia stato demansionato e dequalificato con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 217/05, salvo però continuare ad essere impiegato con le medesime funzioni, si badi bene, in violazione alle declaratorie dei profili professionali di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo.

Questa è ormai storia che non può essere smentita nè nascosta e nei confronti della quale il Dipartimento continua a nicchiare facendo finta di niente e purtroppo le bozze di riordino che circolano continuano ad essere orientate nel senso sbagliato.

Anzi in modo furbesco nella revisione delle bozze di riordino di cui sopra, per i ruoli degli Ispettori Antincendi Esperto e Sostituti Direttori Antincendi le funzioni accreditate al profilo sono state ampliate rispetto al D.lgs. 217/05 in modo da ovviare agli imbarazzi di impiegargli al di fuori delle rispettive competenze (altra palese ammissione di colpa) pur senza restituire loro la completa autonomia funzionale che li ha sempre posti alle dirette dipendenze del dirigente.

Tra l'altro l'aumento delle funzioni previste nel profilo, in perfetta analogia con le funzioni previste per i ruoli direttivi lascia spazio alla massima confusione lavorativa ed organizzativa poiché a parità di funzioni espletate non si capisce proprio perché debba esistere una differenziazione gerarchica.

Da notare che le funzioni realmente delegate del dirigente ovvero svolte in sua vece in totale autonomia sono il servizio di soccorso come funzionario di guardia e la partecipazione alle Commissioni esterne poiché in quelle sedi il personale decide in totale autonomia esprimendo la volontà dell'Amministrazione, orientandone le azioni e assumendosi responsabilità elevate.

Queste funzioni sono lasciate inalterate per tutte le figure che vanno dal Direttore vice Dirigente a scendere fino all'Ispettore Antincendi che di fatto sono ruoli equiparati ai sottoufficiali delle altri Corpi ed Enti di Stato. Non si è mai visto un sottufficiale fare il funzionario di servizio in Questura.

Per dare giusta legittimazione alle funzioni svolte da sempre e per semplificare l'organizzazione, il CONAPO da prima che fosse emanato il D.lgs. 217/05 aveva suggerito l'inserimento del personale ex RTA (attuali Ispettori Antincendi Esperto e Sostituti Direttori Antincendi) ad esaurimento all'interno del comparto di contrattazione del ruolo direttivo e dirigente e senza nessuna ingerenza con l'accesso alla dirigenza, lasciandola prerogativa riservata al solo personale laureato. In sostanza sarebbe bastato lasciare tutto com'era istituendo un ruolo ad esaurimento per il personale diplomato, senza spendere un centesimo in più poiché in virtù del privilegio ordinamento (e della similitudine di funzioni), sia il personale diplomato che laureato è già inquadrato nei medesimi livelli retributivi ed in questo modo ci sarebbe stata netta distinzione di profili e competenze tra personale operativo e personale direttivo con quest'ultimo comparto costituito solo da laureati al momento della cessazione dal servizio dell'ultima unità ex R.T.A.

Ovviamente fare la cosa più semplice non è tradizione del Dipartimento dei vigili del fuoco e pertanto per seguire gli interessi di alcuni piuttosto che la funzionalità del sistema si è scelto l'assetto stabilito dal D.lgs. 217/05 che ha creato un caos totale all'interno del sistema poiché il personale attualmente inquadrato nei ruoli Ispettore Antincendi Esperto e Sostituti Direttori Antincendi è diventato la figura apicale del ruolo operativo vedasi comparto di contrattazione del personale non direttivo e non dirigente, mantenendo però il trattamento pensionistico del personale Direttivo poiché rivestono gli stessi livelli retributivi essendo ex funzionari del C.N.VV.F. e non venendo uniformati al trattamento pensionistico del rimanente personale operativo.

Una sperequazione nella sperequazione!

Anche su questo aspetto il CONAPO ha dedicato ampia dissertazione che però è stata volutamente ignorata dal Dipartimento che continua a difendere gli interessi di taluni piuttosto che guardare alla funzionalità del sistema.

In buona sostanza, prima del D.lgs. 217/05, il personale laureato e i diplomati della carriera di concetto erano entrambi nel ruolo RTA con le stesse mansioni. Unica differenza era nel fatto che i direttivi potevano accedere alla dirigenza e il personale diplomato giustamente no.

Dopo il D.lgs 217/05 tale personale ha sempre svolto le medesime funzioni senza il riconoscimento del "ruolo direttivo speciale ad esaurimento" (che sparisca con il pensionamento dell'ultimo appartenente) e quanto trapela in merito alle bozze di riordino sembra ricalcare ancora percorsi tortuosi di un ruolo "aggiunto" inventato e che necessariamente porterà a ledere i diritti del personale che ha sempre prestato servizio con profitto e capacità oltre che a ledere il

personale direttivo ed ingarbugliare ancora di più l'organizzazione del Corpo e rallentare l'azione amministrativa. Un risultato esattamente opposto alla semplificazione voluta dalla Legge 124/15 (cd Legge Madia).

A nulla vale infatti inserirli in un ruolo direttivo con la qualifica di "aggiunto" che non restituisce il riconoscimento di quanto era prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 217/05.

In vista del riordino delle carriere dei vigili del fuoco, chi governa deve avere l'onestà intellettuale di comprendere che si sta mettendo le mani su un Corpo dello Stato quale è il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che deve essere uno strumento funzionale e confacente alle esigenze della nazione e non un adattamento a una corrente di interessi piuttosto che a un'altra.

Pertanto l'organizzazione del personale deve essere fatta senza tutelare interessi di lobby o di persone che "tirano" il carretto solo dalla loro parte.

Quindi o si restituisce al personale Ispettore Antincendi Esperto e Sostituti Direttori Antincendi le funzioni che avevano prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 217/05 collocandoli in un "ruolo direttivo ad esaurimento" (senza interferire nelle progressioni di carriera e nell'accesso alla dirigenza del personale direttivo) oppure li si lascia definitivamente nell'attuale collocazione con le declaratorie professionali attuali ma con allora l'adeguamento alla disciplina pensionistica del rimanente personale operativo.

Ovviamente in quest'ultimo caso pretendiamo però il pedissequo rispetto delle declaratorie professionali (funzioni e mansioni) attribuite ai vari profili e non come avvenuto finora che si è continuato ad impiegare il personale Ispettore Antincendi Esperto e Sostituti Direttori Antincendi in perfetta similitudine ed interscambio di funzioni con il personale direttivo.

Come si può notare in entrambi i casi le soluzioni più semplici e coerenti da adottare.

Si allega parte delle segnalazioni effettuate dalla scrivente O.S. che con la presente chiede un formale incontro con le SS.LL. per meglio illustrare quanto sta accadendo, confidando nel senso di responsabilità dovuto ad una riforma di tale portata che se emanata ancora una volta in forma sbagliata oltre che non cogliere gli obiettivi posti dalla Legge 124/15 stessa, creerà sperequazione tra il personale, svilimento di un'intera categoria di lavoratori e sicuro rallentamento dell'azione operativa ed amministrativa del C.N.VV.F. .

La presente si aggiunge alle altre richieste CONAPO riguardanti anche i restanti ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nel rimanere in attesa di cortesi comunicazioni al riguardo si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
firma digitale

Vedasi allegati

**Comitato ex Funzionari Tecnici Geometri e Periti
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

**Osservazioni e approfondimenti sull'istituzione del Ruolo Direttivo
Speciale a esaurimento per il C.N. dei Vigili del Fuoco**

Premessa

L'istituzione di un ruolo direttivo a carattere speciale ha, quale premessa e principale obiettivo, quello di integrare la struttura ordinaria attraverso criteri complementari che permettano di ricoprire posizioni lavorative e organizzative di rilievo, funzionali agli scopi dell'Amministrazione; ovvero, aderire alla complessità delle funzioni assegnate a un pubblico servizio, ove non riducibili alla linearità dei principi e dei regolamenti generali.

Deve inoltre, in alternativa:

- reclutare personale di alta formazione specialistica, da utilizzarsi per scopi e in ambiti particolari;
- consentire una progressione verticale a categorie di dipendenti non direttivi, valorizzando e premiando esperienza e competenze professionali maturate a prescindere dal possesso di titoli accademici, previo corso di formazione che integri i requisiti culturali e di preparazione;
- raccogliere particolari competenze e meriti già espressi da un determinato gruppo di dipendenti, riconoscendo loro la natura direttiva delle funzioni effettivamente svolte, attraverso un adeguato inquadramento e sviluppo di carriera: è questo il nostro caso¹.

Quando dette competenze sono riferite a un circoscritto profilo di carriera storicizzato, peculiare e non riscontrabile per nascita e sviluppo nei criteri vigenti, il ruolo dovrebbe avere carattere a esaurimento.

I destinatari

i destinatari per il Corpo non sono semplici diplomati, bensì ex funzionari tecnico-operativi ("ex" in relazione al demansionamento di cui al D.lgs 217/05), e in quanto tali hanno prestato servizio per decenni, assolvendo ai compiti derivanti dalla posizione. Benché assunti con diploma (a carattere tecnico) dopo un concorso molto selettivo, hanno frequentato un corso di formazione con esami finali presso l'allora Scuola

¹ Nel presente report vengono solo accennate, ove opportuno, le oggettive motivazioni che richiedono l'istituzione di un ruolo direttivo speciale per gli ex funzionari tecnico-operativi, già estesamente trattate in precedenti documenti.


Applicazione Ufficiali (più recentemente presso l'Istituto Superiore della P.A., più un ulteriore periodo di preparazione applicativa presso le sedi del Corpo, per un totale di 12 mesi di formazione.

Nel percorso di carriera hanno inoltre seguito – in aggiunta agli aggiornamenti e ai corsi di specialità – ulteriori corsi di alta formazione destinati al funzionariato tecnico, quali “Analista di dissesti statici”, “NBCR livello III – funzione direttiva”, “Rischi di incidenti rilevanti”, “Responsabili regionali Nucleo Investigativo Antincendi”, “Fire safety engineering”, “Responsabili servizio prevenzione e protezione” e molti altri, anche di ambito specialistico.

Come a tutti noto, anche dopo il demansionamento, le funzioni svolte sono rimaste sostanzialmente direttive, in riscontro alle effettive esigenze istituzionali, come individuate dalla dirigenza del Corpo.

La proposta dell'Amministrazione

Il delineato contesto è stato di recente confermato come peculiare e degno di specifico intervento legislativo anche dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, nell'esame dell'atto di Governo n. 394, rafforzando il peso e il significato dei ben noti pareri del 2005. Ciononostante e dopo ben 12 anni di contenzioso, nella proposta presentata dall'Amministrazione il 25 ottobre u.s. non v'è traccia di un ruolo direttivo speciale.



CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 maggio 2017

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 394).

PARERE APPROVATO
..omissis..

osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'istituzione di un ruolo direttivo speciale in cui inquadrare il personale dei ruoli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi;

..omissis..
esprime

PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
e con le seguenti osservazioni:

g) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'istituzione di un ruolo direttivo speciale in cui inquadrare il personale dei ruoli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi

..omissis..

Gli ex funzionari tecnico-operativi del Corpo risulterebbero da inquadrarsi – al pari di altri soggetti definiti in base a titoli di studio o anzianità di servizio – in un ruolo che ricalca e ricopre essenzialmente posizioni e competenze delle sopresse qualifiche dei sostituti direttori: i direttivi aggiunti.


Un'operazione nel migliore dei casi destinata a creare un ruolo cuscinetto, ibrido tra i direttivi e gli ispettori; più verosimilmente una mera operazione di facciata, un illusorio riconoscimento che rigetta in realtà ogni legittima aspettativa dei destinatari: non più denominati “sostituti” ma “aggiunti”, nella medesima posizione gerarchica e funzionale, con la consolazione di un differente procedimento negoziale da tradursi in risibili aumenti delle voci accessorie.

Da tutto ciò deriverebbe non soltanto un'ingiustizia, ma aumenterebbe le distanze e le diversità tra gli ordinamenti dei Corpi del comparto sicurezza, sia civili, sia militari, i quali, di recente armonizzati, contemplanò sì un ampliamento dei compiti per le

figure apicali dei ruoli intermedi (ora ai luogotenenti, ai sostituti commissari “*possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra cui quello di vice dirigente di ufficio o unità organiche*”), ma senza l'ipocrisia di un'ulteriore area intermedia tra ispettori e funzionari che non c'è.

L'orientamento generale degli altri Corpi difatti, valorizza (giustamente) i titoli di studio precedentemente non contemplati – quali le lauree brevi – rendendo questi ultimi elemento di permeazione e mobilità tra le carriere; in tal senso, i loro ruoli Ispettori hanno “sviluppo direttivo”, così come le carriere dei funzionari, direttivi solo nelle qualifiche iniziali (ufficiali inferiori e funzionari fino a commissario capo), hanno un naturale sviluppo dirigenziale. Senza inventare un livello funzionale intermedio per laureati triennali, come invece immaginato, a regime, nei Vigili del Fuoco, con il fantomatico ruolo dei direttivi aggiunti.

Schema sinottico delle aree funzionali, dei ruoli ordinari e dei requisiti d'ingresso interni ed esterni






Si noti che nel riportato schema (riguardante i soli ruoli ordinari), l'ordinamento della Polizia di Stato è rappresentativo di tutti i Corpi del comparto sicurezza nonché delle FF.AA., armonizzati con i recenti D.lgs 94 e 95/2017. In assoluta controtendenza i Vigili del Fuoco, i quali non soltanto differiscono nella mancata estensione della dirigenza ai ruoli direttivi intermedi, ma confermano – con l'anomalo ruolo dei "direttivi aggiunti" – un orientamento divergente; apprezzabile sotto il profilo della creatività ma francamente e pericolosamente lontano dal quotidiano confronto con il lavoro. Nella stesura dello schema tale ruolo non ha potuto trovare altra collocazione se non tra quelli intermedi, proprio nello spazio vuoto creatosi con l'eliminazione dei sostituti direttori; un escamotage per il mancato riconoscimento di un vero ruolo direttivo speciale, che non potrà che risultare, pertanto, funzionalmente e gerarchicamente subordinato al ruolo dei direttivi.

Quadro comparativo e aspetti legislativi

E' importante premettere e rimarcare una differenza sostanziale tra i ruoli direttivi speciali degli altri Corpi dello Stato e l'auspicato ruolo per il C.N.V.F.: mentre negli altri Corpi i R.D.S. premiano sostanzialmente le aspettative di crescita professionale dei ruoli sottufficiali-ispettori, riconoscendone la specifica esperienza e le competenze maturate in carriera a prescindere dai titoli accademici, gli ex funzionari tecnico-operativi del Corpo (precedentemente denominati non a caso "Ufficiali") chiedono semplicemente che la natura direttiva delle funzioni tuttora svolte, in buona parte già previste nei previgenti profili professionali, venga riconosciuta con le modifiche ordinamentali in discussione. Una situazione paradossale, quella del demansionamento di cui al famigerato D.lgs 217/05, che può essere superata mediante un intervento legislativo e ordinamentale che nulla ha di straordinario, illegittimo o incostituzionale, come invece sciorinato da taluni.

Le peculiari finalità, la strutturazione e le posizioni giuridiche dei Corpi dello Stato – siano essi civili, sia militari – compreso il C.N. dei Vigili del Fuoco, pur nel rispetto dei principî costituzionali, prescindono difatti da limiti e caratterizzazioni di leggi e ordinamenti generali per il pubblico impiego, proprio nella misura in cui per essi è stata resa possibile una legislazione speciale.

Di seguito una tabella comparativa di sintesi dei ruoli direttivi speciali, aperti e ad esaurimento:

Corpo dello Stato	Denominazione Ruolo	Requisiti e modalità di accesso	Riferimento normativo	Grado massimo
Vigili del Fuoco	Ruolo direttivo speciale a esaurimento	Funzionari operativi diplomati in servizio alla data di entrata in vigore del D.lgs 217/05 (ricollocazione)	?	
Polizia di Stato	Ruolo direttivo ad esaurimento	Sostituti commissari destinatari dei concorsi ex art. 14 D.Lgs. 334/2000; diploma di istruzione secondaria di 2° grado	Art. 2 D.lgs 29/05/2017, n. 95 <i>(Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato)</i>	
Arma dei Carabinieri	Ruolo speciale a esaurimento	Permanenza a esaurimento dal ruolo speciale; diploma di istruzione secondaria di 2° grado	Art. 29 D.lgs 29/05/2017, n. 95 <i>(Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici)</i>	

Arma dei Carabinieri	Ruolo straordinario a esaurimento	Luogotenenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado (concorso)	Art. 29 D.lgs 29/05/2017, n. 95 <i>(Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici)</i>	
Guardia di Finanza	Ruolo normale - comparto speciale	Transito dal soppresso ruolo speciale; diploma di istruzione secondaria di 2° grado	Art. 36 D.lgs 29/05/2017, n. 95 <i>(Disposizioni transitorie)</i>	
Polizia Penitenziaria	Carriera dei funzionari	Transito dal ruolo direttivo speciale; diploma di istruzione secondaria di 2° grado	Art. 42 D.lgs 29/05/2017, n. 95 <i>(Riallineamento ruoli direttivi ordinario e speciale Polizia Penitenziaria)</i>	
Polizia Penitenziaria	Ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria	Ispettori in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado (concorso)	Art. 44 D.lgs 29/05/2017, n. 95 <i>(Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria)</i>	
Esercito	Ufficiali dei ruoli speciali	Luogotenenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado (concorso)	Art. 3 D.lgs 29/05/2017, n. 94 <i>(Disposizioni transitorie in materia di ufficiali)</i>	
Aeronautica Militare	Ufficiali dei ruoli speciali	Luogotenenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado (concorso)	Art. 3 D.lgs 29/05/2017, n. 94 <i>(Disposizioni transitorie in materia di ufficiali)</i>	
Marina Militare	Ufficiali dei ruoli speciali	Luogotenenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado (concorso)	Art. 3 D.lgs 29/05/2017, n. 94 <i>(Disposizioni transitorie in materia di ufficiali)</i>	

Ciò che più risulta evidente dalla tabella, con i numerosi ruoli – tutti alimentati o con organico permanente, alcuni anche di recente istituzione o revisione – è l'assoluta inconsistenza delle argomentazioni giuridiche e politiche che “non consentirebbero” o “renderebbero inopportuna” l'istituzione di un vero ruolo direttivo speciale per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ferme restando tutte le salvaguardie per la carriera dei direttivi ordinari.

Il fronte sindacale

L'istituzione del Ruolo direttivo speciale per gli ex funzionari tecnico-operativi del Corpo è sostenuta da una larga e trasversale maggioranza delle OO.SS., cui non aderiscono però le sigle rappresentative dei soli direttivi e la CGIL.

Le posizioni dei sindacati di area direttiva possono essere facilmente lette in termini di difesa delle prerogative professionali e di avanzamento, ma denotano anche un corporativismo davvero fuori luogo, giacché (non ce ne vogliano i colleghi direttivi e i dirigenti) i funzionari diplomati hanno sopperito alle loro carenze numeriche prima, spartito fatiche e responsabilità dopo, in un clima di reciproco rispetto e collaborazione per decenni. Clima che sembra però mutare ogni qualvolta si parli del ruolo direttivo speciale, nonostante le solide garanzie di separazione delle carriere (non scavalco) che potrebbero essere inserite nel dispositivo di legge, così come più avanti proposto. Davvero singolare come strategia, ancor più se messa in atto da una categoria che dovrebbe essere più preoccupata del mancato riconoscimento di sviluppo dirigenziale, piuttosto che cercarsi "un geometra da comandare".

Incomprensibile appare invece la posizione della CGIL, giacché la medesima sigla, sempre nell'ambito della funzione pubblica, ha apertamente perorato prima e difeso poi, l'istituzione e la valorizzazione dei ruoli direttivi speciali per la Polizia di Stato e per la Polizia Penitenziaria.

Probabilmente, notevole peso in talune posizioni sindacali deriva dal paventato inserimento di personale nel procedimento negoziale riservato ai dirigenti e direttivi, con relative possibili modificazioni degli equilibri di rappresentatività. Questione che gli ex funzionari tecnico-operativi rimettono alle valutazioni complessive del Governo, dell'Amministrazione e degli altri soggetti interessati, sottolineando che resta di centrale importanza la riacquisizione di una dignità professionale.

V'è da ultimo un'associazione a carattere sindacale e annesso comitato, che dichiarano di sostenere la causa del personale dei ruoli operativi in possesso di Laurea magistrale. Trova qui spazio non per la consistenza di certe posizioni, né per la forza numerica rappresentata, a dir poco implausibile; ma piuttosto per i toni aggressivi e scomposti di qualche avventuriero, che a nostro parere danneggiano, più che sostenere i colleghi vigili e qualificati.

Proposta di attuazione

L'articolato qui proposto rispecchia quello formulato tempo addietro, senza significative variazioni. Rappresenta una traccia e non è stato volutamente aggiornato secondo le indiscrezioni dell'ultim'ora; alcuni riferimenti e richiami ai vari articoli potrebbero pertanto non risultare in linea con le altre modifiche ordinamentali in corso. I cardini restano quelli già illustrati in precedenti documenti:

- Istituzione di un ruolo direttivo speciale, senza ambiguità lessicali e con qualifiche corrispondenti a quelle del ruolo ordinario, senza accesso alla dirigenza;
- Riconoscimento delle medesime funzioni previste per i direttivi ordinari, con esclusione delle sole funzioni vicarie, di sostituzione del dirigente e di reggenza, da riservarsi a chi potrà in futuro ricoprire incarichi dirigenziali;
- Equiparazione gerarchica con i suddetti direttivi ordinari, senza differenziazioni o eccezioni, se non la sovraordinazione del funzionario in posizione vicaria, di sostituzione o di reggenza;
- Applicazione, nella misura e nelle forme ritenute compatibili con il quadro normativo, degli istituti giuridici ed economici previsti per il ruolo dei direttivi ordinari.

Di seguito il testo base con alcune annotazioni. Per quanto si tratti di articolato di massima, descrive con un certo dettaglio la possibile struttura e gli ambiti dell'intervento:

Proposta testo articolato R.D.S. - Dicembre 2017

Art. _____

Ruolo direttivo speciale a esaurimento

1. E' istituito il ruolo direttivo speciale a esaurimento, costituito da tre qualifiche:
 - a) vice direttore in ruolo speciale
 - b) direttore in ruolo speciale
 - c) direttore vice dirigente in ruolo speciale
2. E' inquadrato nell'istituita qualifica di vice direttore in ruolo speciale il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che negli ultimi tre anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Tra questi, il personale che riveste la qualifica di ispettore antincendi esperto si colloca in ruolo dopo il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore antincendi.
3. E' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore in ruolo speciale il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni e sei mesi di servizio nella qualifica e che negli ultimi tre anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Tale personale permane nella qualifica fino al raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nell'istituita qualifica di direttore vice dirigente in ruolo speciale.
4. E' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vice dirigente in ruolo speciale il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore antincendi capo con denominazione di "esperto", in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, e il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di servizio nella qualifica, e che negli ultimi tre anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Tra questi, il personale privo della denominazione di "esperto" si colloca in ruolo dopo il personale denominazione di "esperto".
5. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al presente articolo il personale sottoposto a procedimento penale per reati non colposi o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione non superiore alla sanzione pecuniaria l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.
6. Le promozioni all'interno del ruolo direttivo speciale a esaurimento avverranno secondo le norme e le procedure previste per gli avanzamenti nelle corrispettive qualifiche del ruolo dei direttivi.
7. Il personale del ruolo direttivo speciale a esaurimento svolge le funzioni previste per il personale del ruolo dei direttivi, ad eccezione degli incarichi inerenti l'assunzione di responsabilità dirigenziali nell'ambito di funzioni vicarie, di sostituto del dirigente dell'ufficio, di reggente di uffici dirigenziali temporaneamente vacanti.

8. Ai fini della sovraordinazione funzionale, il personale di cui al comma 1 è equiparato, secondo le corrispettive qualifiche, al personale del ruolo dei direttivi. Il personale direttivo nell'esercizio di funzioni vicarie, di sostituto del dirigente dell'ufficio, di reggente di uffici dirigenziali temporaneamente vacanti, è sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale a esaurimento.
9. Il personale del ruolo direttivo speciale a esaurimento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
10. Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo, al personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1 si applicano gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale del ruolo dei direttivi, con esclusione degli articoli 45, 70, 71 e 72 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217.
11. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento.
12. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale inquadrato ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, salvo il personale già appartenente ai profili professionali di assistente tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo, di cui al previgente ordinamento, che è inquadrato, a domanda, nel ruolo dei direttivi speciali in ruolo ad esaurimento, secondo le modalità di cui al presente articolo.

Note a commento delle modifiche proposte

(la numerazione dei commenti segue l'articolato qui proposto)


- 6.** *Le modalità e i tempi di avanzamento alle qualifiche superiori sono state armonizzate con quelle previste per il ruolo dei direttivi ordinari, tenuto soprattutto conto del lungo tempo già intercorso per l'immissione nel ruolo direttivo speciale.*
- 8.** *Già il D.Lgs. 217/05 mancava di un chiaro riferimento gerarchico generale e intercategoriale. È opportuno, in relazione all'istituendo RDS, introdurre formalmente l'equiparazione gerarchica, salvaguardando nel contempo le posizioni di vicariato e di reggenza, riservate ai direttivi ordinari.*
- 10.** *È stata esplicitata l'esclusione dall'accesso alla dirigenza (art. 45) e norme correlate.*
- 12.** *La denominazione del ruolo degli ispettori antincendi sarà eventualmente da correggere, in concordanza con le ulteriori modifiche ordinamentali.*
- 13.** *Vanno salvaguardate e distinte le posizioni del personale aeronavigante proveniente dai ruoli degli ex funzionari tecnico-operativi, consentendo loro l'accesso, a domanda, all'istituendo ruolo direttivo speciale. Nondimeno, per non disperdere un importante patrimonio per il C.N.VV.F., tali risorse dovrebbero essere ancora utilizzabili in ambito aeronavigante, con possibilità di permanenza nelle strutture e nei reparti di volo e mantenimento dei relativi brevetti e licenze.*
-

Analisi d'impatto

La ricollocazione degli ex funzionari tecnico-operativi in un ruolo direttivo speciale a esaurimento non dovrebbe comportare alcun onere finanziario, in particolare rispetto all'ipotizzato ruolo degli "aggiunti", per i quali la stessa Amm.ne aveva già individuato delle sia pur minime forme di crescita salariale, ivi comprese le risorse per lo sblocco retributivo in favore degli ex funzionari inquadrati da 12 anni nella qualifica di ispettore esperto.

Riguardo le posizioni liberate dal transito di detto personale in un R.D.S., è corretto prevedere che un numero finanziariamente equivalente di posizioni vengano rese indisponibili nella dotazione organica degli ispettori e sostituti direttori (o aggiunti, in caso di ridefinizione del ruolo).

Una delle obiezioni formulate dal primo gruppo di lavoro ministeriale per la revisione del D.lgs. 217/05, fu che l'istituzione di un siffatto ruolo risultasse inopportuna, in ragione del lungo periodo previsto per il suo esaurimento. Orbene, trascorso oltre un decennio da quel documento, possiamo affermare che il problema si sia risolto da solo: i 330 ex funzionari tecnico-operativi "sopravvissuti" a questi 12 anni di declassamento dovrebbero ridursi per cessazioni dal servizio a una modesta percentuale entro 10 ÷ 12 anni, fino ad esaurimento completo del ruolo entro 20 anni.



Circa la possibile commistione su ruoli e incarichi, derivante dalla parificazione funzionale con i direttivi ordinari, si noti che in tutte le strutture del Corpo i principali compiti di responsabilità, quali il servizio di guardia, le commissioni esterne, la prevenzione incendi, la direzione di servizi e reparti, vengono già oggi assolti – come da sempre – tanto dai direttivi quanto dagli ex funzionari tecnico-operativi: si tratta semplicemente di riconoscere uno stato di fatto, salvaguardando nel contempo le opportunità professionali connesse agli incarichi propedeutici per l'accesso alla dirigenza, da riservarsi al personale direttivo ordinario.

Da quanto appena detto ne deriva inoltre che le dotazioni organiche e relative distribuzioni geografiche dei funzionari non necessiterebbero di importanti revisioni.

Conclusioni

La presente analisi vuole solo documentare, non dimostrare, poiché nulla è ulteriormente necessario dimostrare: basta prendersi il disturbo di entrare in un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e osservare il tipo di attività svolta dagli ex funzionari tecnico-operativi. O ripercorrere le cronache giornalistiche, le relazioni di servizio, i fascicoli personali e quelli di lavoro degli ultimi cinquant'anni, senza interruzione alcuna.

Chi deve invece dimostrare qualcosa, oggi, è l'Amministrazione; più esattamente i suoi vertici politici, amministrativi e tecnici.

La proposta di transito nel ruolo dei "direttivi aggiunti" è semplicemente irrispettosa, un insulto all'intelligenza: un ruolo clone delle attuali qualifiche di sostituti direttori, qualifiche che non ci sono mai appartenute; un abito della taglia sbagliata preso in prestito e portato, pesantemente, per ben dodici anni.

Non è sufficiente la cortesia di circostanza con la quale si tenta di giustificare scelte malamente parterite tra veti incrociati e discriminazioni professionali. Non basta neanche il riconoscimento della natura eminentemente direttiva del lavoro degli ex funzionari tecnico-operativi, pubblicamente dichiarata dal Capo del Corpo nel recente incontro del 28 novembre u.s.

Ci aspettiamo invece quel coraggio che a tutti noi Vigili del Fuoco viene richiesto nelle operazioni di soccorso: forse, per riscrivere un ordinamento che riconcili l'impegno quotidiano con la dignità e la realtà con le norme scritte, ne basta meno.

Ci aspettiamo inoltre il sostegno delle Organizzazioni Sindacali, molte delle quali hanno in realtà già fatto sentire la propria voce nelle sedi istituzionali come nelle riunioni ministeriali. L'esserci costituiti in comitato è stata una necessità: che non ci escluda come lavoratori dalle dialettiche sindacali.

Rammentino anche i Dirigenti, presenti e futuri, la prossima volta che, rivolgendosi a un ex funzionario, gli conferiranno un incarico fiduciario o gli chiederanno di risolvere un problema: noi ci aspettiamo di continuare a lavorare, non semplicemente di servire un'amministrazione che ci disconosce e ci mortifica.

A qualunque modifica ordinamentale concepita per rabbonirci e tranquillizzare supposte controparti, preferiamo il nulla: restare come siamo, attenendoci scupolosamente all'attuale mansionario ufficiale e possibilmente con il trattamento pensionistico di maggior favore del personale dei ruoli operativi. Affinché il tempo restante in carriera non sia così lungo da turbare la serenità dei vertici futuri.

Continuiamo però a credere che nell'esercizio dell'ampia delega concessa dal Parlamento, rispettandone i principî di valorizzazione e di riconoscimento dei meriti professionali, possa concretizzarsi, finalmente, l'unica soluzione onesta e ragionevole: l'istituzione di un vero ruolo direttivo speciale.

***Il Comitato ex Funzionari Tecnici Geometri e Periti
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco***

e-mail: geometriperiti.vf@gmail.com



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 26 Febbraio 2016



Al Ministro dell'Interno
On.le Angelino Alfano

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On.le Gianpiero Bocci

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Francesco Antonio Musolino

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino Giomi

Al Capo Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, S.P. e D.C.
Dott.ssa Roberta Lulli

Al Capo Ufficio III - Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, S.P. e D.C.
Dott. Darco Pellos

Prot. n. 43/16

Oggetto: Bozza di modifica D.Lgs. 217/05 – Personale ex funzionario R.T.A. attualmente inquadrato nei ruoli I.A.E./S.D.A.C.E – ruolo direttivo speciale ad esaurimento.

La presente nota in riferimento alla lettera pervenutaci dal Comitato geometri e periti del C.N.VV.F. ed allegata alla presente, che in tema di revisione della norma di inquadramento del personale, ha proposto una bozza di rivalutazione e riqualificazione del proprio profilo sostanzialmente in linea con quanto da tempo dal CONAPO e da ultimo ribadito con nota [prot. 312 del 29 dicembre scorso](#) in merito all'inquadramento nell'istituendo ruolo direttivo speciale ad esaurimento per il personale di cui all'oggetto.

Nel ribadire la condivisione di quanto proposto, con la presente s'invitano nuovamente le SS.LL. in indirizzo, ognuno per la propria competenza, a voler dare il giusto inquadramento ad una categoria di appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale riconoscimento delle mansioni effettivamente espletate anche ante D.Lgs 217/05.

La storia scritta dal D.lgs. 217/05 ha sancito che si è perpetrata una erronea dequalificazione e demansionamento dell'intera categoria che però è stata lasciata a svolgere sempre le stesse mansioni e funzioni.

Pertanto ristabilire le cose nel loro giusto ordine costituirà una legittimazione della mansione e funzione svolta dal personale ex R.T.A. oltre a rivalutare l'organizzazione del C.N.VV.F. Si chiede quindi di fare riferimento alla proposta allegata.

Distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
(firma digitale)

Allegati: 1

Al Sig. Sottosegretario di Stato
On. Gianpiero Bocci

Al Sig. Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Antonio Musolino

Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Giocchino Giomi

Al Sig. Direttore Centrale per le Risorse Umane
Prefetto Giovanni Bruno

Alle Organizzazioni Sindacali:

FNS CISL

FP CGIL VV.F.

UIL PA VV.F.

CO.NA.PO.

CONFSAL VV.F.

USB PI VV.F.

UGL VV.F.

CISAL VV.F.

OGGETTO: Ex Funzionari tecnici diplomati, inquadrati nei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del C.N.VV.F. ai sensi del D.Lgs. 217/05. Articolazione del ruolo direttivo speciale ad esaurimento.

On.le Sottosegretario, Sig. Capo Dipartimento, Sig. Capo del Corpo, Sig. Direttore Centrale per le Risorse Umane, Spett.li Organizzazioni Sindacali,

gli ex funzionari tecnici diplomati continuano a seguire con attenzione e legittimo interesse le vicende legate alla modifica dell'ordinamento del personale di cui al D.Lgs. 217/05. Non intendiamo qui riproporre argomenti a tutti noti, circa la storia ultracinquantennale dei geometri e periti dei Vigili del Fuoco, né le complesse e del tutto singolari vicissitudini legislative e contrattuali che hanno da ultimo condotto, con il decreto in parola, a un paradossale quanto avvilente demansionamento che non trova riscontro in nessuna passata riforma dei Corpi dello Stato, né – nonostante le scabrosità del fin troppo citato D.Lgs. – in nessun altro ruolo del C.N.VV.F.

Poiché tutto ciò emerge, quotidianamente, in ognuna delle strutture del Corpo in cui siamo chiamati ad assicurare – di fatto – le funzioni di grande responsabilità e rilevanza (in una parola “direttive”) che assicuriamo da sempre: dal coordinamento del soccorso alla prevenzione incendi, dalla pianificazione operativa alla formazione, dall’organizzazione interna ai rapporti con gli enti e con i cittadini.

Dell’evidente problema sembra che l’Amministrazione intenda farsi carico, così come larga parte delle OO.SS. in indirizzo, le quali hanno già mostrato grande sensibilità al riguardo.

Di ciò siamo grati a tutti.

Quanto proponiamo è un appello alla chiarezza formulato con equilibrio e senso delle istituzioni, che ha preso forma e corpo da innumerevoli confronti tra colleghi di tutta Italia ed è riassumibile in poche proposizioni, nel pieno rispetto dei limiti di delega al Governo, delle esigenze e della dignità del nostro, quanto degli altri ruoli e figure che operano nel C.N.VV.F.:

- riconoscimento della natura direttiva del nostro lavoro, in termini giuridici ed economici;
- piena equiparazione funzionale e gerarchica con i colleghi del ruolo direttivo ordinario;
- nessuna interferenza con le carriere dei direttivi ordinari.

Non intendiamo sostituirci agli organi costituzionalmente preposti alla rappresentanza dei lavoratori, né cavalcare in questo frangente il profondo e diffuso malcontento dei colleghi per fini corporativi; piuttosto abbiamo voluto – con un non sempre facile esercizio di democrazia diretta – compendiare il comune sentire della categoria attorno a dei principi ritenuti legittimi quanto irrinunciabili, coagulandoli in una proposta corretta, concreta e attuabile. È importante, a nostro parere, sfrondare il campo da equivoci, soluzioni parziali se non false, giochi di parole.

In allegato alla presente, trasmettiamo pertanto alle SS.LL. un articolato che rispecchia i principi appena enunciati, elaborato a partire dall’ultima bozza redatta dall’Amministrazione. A corredo, un commento che esplicita le motivazioni delle modifiche proposte.

Ringraziamo anticipatamente, certi dell’interesse che le SS.LL. vorranno riservare alla questione e all’improcrastinabilità di una sua definitiva risoluzione.

22/02/2016

Gli ex Funzionari tecnici diplomati del C.N.VV.F.

Adesioni pervenute al 22 febbraio 2016:

Massimo Puntorieri massimo.puntorieri@vigilfuoco.it Reggio Calabria, **Michele Pullo** michele.pullo@vigilfuoco.it Roma, **Carmelo Triolo** carmelo.triolo@vigilfuoco.it Reggio Calabria, **Vincenzo D'Aqui** vincenzo.daqui@vigilfuoco.it Reggio Calabria, **Clemente Corigliano** clemente.corigliano@vigilfuoco.it Reggio Calabria, **Romolo Antonio Stilo** romoloantonio.stilo@gmail.com Reggio Calabria, **Marcello Deon** marcello.deon@gmail.com Bari, **Ignazio Scozzari** ignazio.scozzari@vigilfuoco.it Verona, **Claudio Casaccia** claudio.casaccia@vigilfuoco.it Pescara, **Nicola Porcarelli** nickporcarelli59@gmail.com Agrigento, **Damiano Pinto** damiano.pinto@vigilfuoco.it Brindisi, **Luigi Errico** luigi.errico5@gmail.com Novara, **Tommaso Marsicola** tomarsicola@libero.it Roma, **Orlando Bove** orlando.70@libero.it Bergamo, **Gerardo Caporale** gerardo.caporale@vigilfuoco.it Bari, **Giuseppe Iele** giuseppeiele@libero.it Salerno, **Roberto Palladino** robpalla@tin.it Genova, **Giuseppe Aglione** giuseppe.aglione@vigilfuoco.it Caserta, **Rodolfo Ridolfi** rodolfo.ridolfi@tin.it Verona, **Simone Giani** simone.giani@vigilfuoco.it Pisa, **Roberto Trapassi** roberto.trapassi@vigilfuoco.it Grosseto, **Fabiola Cencini** fabiola.cencini@vigilfuoco.it Grosseto, **Giorgio Sgherri** giorgio.sgherri@vigilfuoco.it Grosseto, **Fabrizio Vestrucci** fabrizio.vestrucci@vigilfuoco.it Pistoia, **Luigi Ricci** info@catanzaroveola.it Catanzaro, **Paolo Muneretto** paolo.muneretto@vigilfuoco.it Venezia, **Francesco Camilletti** francesco.camilletti@vigilfuoco.it Brescia, **Mario Sanguinetti** sanguinetti.mario@vigilfuoco.it Foggia, **Paolo D'Angelo** paolo.dang@viriglio.it Pescara, **Giorgio Seu** seu.giorgio@gmail.com Cagliari, **Giuseppe Bove** giuseppe.bove@vigilfuoco.it Benevento, **Pietro Silvano** pierosilvano@gmail.com Trapani, **Giovanni Calcaterra** giovanni.calcaterra@vigilfuoco.it Trapani, **Bruno Genco** bruno.genco@vigilfuoco.it Trapani, **Antonio Salzano** a.salzano@viriglio.it Massa Carrara, **Luigi Desogus** luigi.desogus@vigilfuoco.it Cagliari, **Mario Sesselego** mario.sesselego@vigilfuoco.it Cagliari, **Alberto Sbisà** albsbisa@libero.it Trieste, **Domenico Catalucci** domenico.catalucci@vigilfuoco.it Ascoli Piceno, **Giuseppe Patarnello** giuseppe.patarnello@vigilfuoco.it Brescia, **Marcello Lanfranca** marcello.lanfranca@vigilfuoco.it Vibo Valentia, **Domenico Ferito** domenico.ferito@vigilfuoco.it Vibo Valentia, **Ubaldo Agosti** ubaldo.agosti@vigilfuoco.it Foggia, **Antonio Campanella** antonio.campanella@vigilfuoco.it Foggia, **Silvio Tricarico** silvio.tricarico@vigilfuoco.it Foggia, **Antonio Scopece** antonio.scopece@vigilfuoco.it Foggia, **Luigi Panarese** luigi.panarese@vigilfuoco.it Foggia, **Giuseppe Melis** giuseppe.melis@vigilfuoco.it Cagliari, **Wilson Sorcinelli** wilson.sorcinelli@vigilfuoco.it Pesaro, **Ezio Placido** ezio.placido@vigilfuoco.it Roma, **Franco Magrin** franco.magrin@vigilfuoco.it Belluno, **Marco Lambruschi** marco.lambruschi@vigilfuoco.it Ascoli Piceno, **Augusto Russo** augusto.russo@vigilfuoco.it Genova, **Antonio Sgrò** antonio.sgro@vigilfuoco.it Reggio Emilia, **Paolo Carraresi** paolo.carraresi@vigilfuoco.it Firenze, **Sauro Mazzanti** sauro.mazzanti@vigilfuoco.it Cagliari, **Fabrizio Finuoli** fabrizio.finuoli@vigilfuoco.it Parma, **Fabio Perrino** fabio.perrino@vigilfuoco.it Parma, **Eugenio Bagnarol** eugenio.bagnarol@vigilfuoco.it Udine, **Loris Barneschi** loris.barneschi@vigilfuoco.it Siena, **Giuseppe Sparaneo** giuseppe.sparaneo@vigilfuoco.it Benevento, **Antonino Settimo** antonino.settimo@vigilfuoco.it Palermo, **Stefano Felicioni** efelix72@viriglio.it Sondrio, **Giuseppe Loberto** giuseppe.loberto@vigilfuoco.it Forlì, **Michele Salis** michele.salis@vigilfuoco.it Vercelli, **Alessandro Polimeno** alessandro.polimeno@vigilfuoco.it Lecce, **Massimo Becherucci** massimo.becherucci@vigilfuoco.it Firenze, **Antonio Frusone** antonio.frusone@vigilfuoco.it Roma, **Lucio Mallus** luccio.mallus@vigilfuoco.it Cagliari, **Maurizio Fattorini** maurizio.fattorini@vigilfuoco.it Perugia, **Luigi Castellini** luigi.castellini@vigilfuoco.it Perugia, **Francesco Santucci** francesco.santucci@vigilfuoco.it Perugia, **Simone Romolini** simone.romolini@vigilfuoco.it Perugia, **Giovanni Di Stefano** giovanni.distefano@vigilfuoco.it Ragusa, **Luciano Fiacconi** luccio.fiacconi@vigilfuoco.it Roma, **Giuseppe Mangione** giuseppe.mangione@vigilfuoco.it Palermo, **Giuseppe Corrado** giuseppe.corrado@vigilfuoco.it Pesaro, **Antonio Cecere** antonio.cecere@vigilfuoco.it Pesaro, **Pietro Abbate** pietro.abbate@vigilfuoco.it Palermo, **Luca Quintabà** luca.quintaba@vigilfuoco.it Ferrara, **Francesco Sirchia** francesco.sirchia@vigilfuoco.it Palermo, **Fabio Sambati** fabio.sambati@vigilfuoco.it Lecce, **Giovanni Campanella** giovanni.campanella@vigilfuoco.it Foggia, **Roberto Galluzzo** roberto.galluzzo@vigilfuoco.it Brindisi, **Massimo Campanella** massimo.campanella@vigilfuoco.it Foggia, **Andrea Soffritti** andrea.soffritti@vigilfuoco.it Roma, **Claudio Felicioni** claudio.felicioni@vigilfuoco.it Roma, **Cesare Conte** cesare.conte@vigilfuoco.it Lecce, **Dario De Vergori** dario.devergori@vigilfuoco.it Lecce, **Michele Lafratta** michele.lafratta@vigilfuoco.it Campobasso, **Nicola Pulze** nicola.pulze@vigilfuoco.it Padova, **Giuseppe Quintano** giuseppe.quintano@vigilfuoco.it Asti, **Rodolfo Milani** rodolfo.milani@vigilfuoco.it Ancona, **Giulio Benedetti** giulio.benedetti@vigilfuoco.it Latina, **Alessandro Savarese** alessandro.savarese@vigilfuoco.it Oristano, **Nevio Turco** nevio.turco@vigilfuoco.it Varese, **Marco Rosso** marco.rosso@vigilfuoco.it Verbania, **Fabrizio Gianni** fabrizio.gianni@vigilfuoco.it Rieti, **Paolo Ghelardi** paolo.ghelardi@vigilfuoco.it Livorno, **Ernesto Pisaneschi** ernesto.pisaneschi@vigilfuoco.it Roma, **Giuseppe Altobello** giuseppe.altobello@vigilfuoco.it Bari, **Leonardo Mormandi** leonardo.mormandi@vigilfuoco.it Roma, **Gianluca Graniero** gianluca.graniero@vigilfuoco.it Roma, **Salvatore Conte** salvatore.conte@vigilfuoco.it Lecce, **Gian Carlo Moreschi** giancarlo.moreschi@vigilfuoco.it Genova, **Claudio Miano** claudio.miano@vigilfuoco.it Catania, **Sabrina Dessy** sabrina.dessy@vigilfuoco.it Roma, **Dario Cuppone** dario.cuppone@vigilfuoco.it Genova, **Fabio Bursomanno** fabio.bursomanno@vigilfuoco.it Lecce, **Primino Pareglio** primino.pareglio@vigilfuoco.it Vercelli, **Andrea Formentini** andrea.formentini@vigilfuoco.it Vicenza, **Vincenzo Valeri** vincenzo.valeri@vigilfuoco.it Vicenza, **Alessandro Lanciotti** alessandro.lanciotti@vigilfuoco.it Vicenza, **Fabio Bernardi** fabio.bernardi@vigilfuoco.it Livorno, **Sergio Amato** sergio.amato@vigilfuoco.it Lecce, **Gian Marco Marchi** gianmarco.marchi@vigilfuoco.it Prato, **Ciro Luongo** ciro.luongo@vigilfuoco.it Napoli, **Valter Betti** valter.betti@vigilfuoco.it Latina, **Luigi Conti** luigi.conti@vigilfuoco.it Latina, **Sebastiano Di Maria** sebastiano.dimaria@vigilfuoco.it Latina, **Giuseppe Macri** giuseppe.macri@vigilfuoco.it Latina, **Angelo Pacicco** angelo.pacicco@vigilfuoco.it Latina, **Massimiliano Guidotti** massimiliano.guidotti@vigilfuoco.it Treviso, **Antonio Pizzolanti** antonio.pizzolanti@vigilfuoco.it Caltanissetta, **Francesco Turco** francesco.turco@vigilfuoco.it Caltanissetta, **Mario Colacchi** mario.colacchi@vigilfuoco.it Caltanissetta, **Mario Scatola** mario.scatola@vigilfuoco.it Roma, **Giuseppe Torri** giuseppe.torri@vigilfuoco.it Roma, **Nicolò Bellinghieri** nicolo.bellinghieri@vigilfuoco.it Messina, **Camillo Perugini** camillo.perugini@vigilfuoco.it Roma, **Giovanni Cavallari** giovanni.cavallari@vigilfuoco.it Teramo, **Carlo Cardinali** carlo.cardinali@vigilfuoco.it Milano, **Maurizio Di Stefano** maurizio.distefano@vigilfuoco.it Teramo, **Fabio Fabiani** fabio.fabiani@vigilfuoco.it Genova, **Gennaro Senatore** gennaro.senatore@vigilfuoco.it Prato, **Luigi Agostinone** luigi.agostinone@vigilfuoco.it Torino, **Stefano Carli** stefano.carli@vigilfuoco.it Roma, **Andrea Di Lena** andrea.dilena@vigilfuoco.it Roma, **Edgardo Moroni** edgardo.moroni@vigilfuoco.it Roma, **Antonio Mura** antonio.mura@vigilfuoco.it Sassari, **Riccardo Monni** riccardo.monni@vigilfuoco.it Terni, **Massimiliano De Santis** massimiliano.desantis@vigilfuoco.it Rieti, **Giuseppe Chiricotto** giuseppe.chiricotto@vigilfuoco.it Viterbo, **Paolo Albino** paolo.albino@vigilfuoco.it Genova, **Cosimo Argentieri** cosimo.argentieri@vigilfuoco.it Roma, **Massimiliano Falcioni** massimiliano.falcioni@vigilfuoco.it Roma, **Antonio Micarelli** antonio.micarelli@vigilfuoco.it Roma, **Carlo Nico** carlo.nico@vigilfuoco.it Roma, **Alessandro Perlini** alessandro.perlini@vigilfuoco.it Roma, **Marco Piergallini** marco.piergallini@vigilfuoco.it Roma, **Alfonso Zincone** alfonso.zincone@vigilfuoco.it Roma, **Carlo Zelinotti** carlo.zelinotti@vigilfuoco.it Roma, **Paolo Parlani** paolo.parlani@vigilfuoco.it Roma, **Angelo Palmiero** angelo.palmiero@vigilfuoco.it Imperia, **Andrea Coppi** andrea.coppi@vigilfuoco.it Imperia, **Giacomo Manno** giacomo.manno@vigilfuoco.it Imperia, **Andrea Ronconi** andrea.ronconi@vigilfuoco.it Genova, **Fabrizio Vitelli** fabrizio.vitelli@vigilfuoco.it Roma, **Francesco Di Felice** francesco.difelice@vigilfuoco.it Roma, **Italo Bacoccoli** italo.bacoccoli@vigilfuoco.it Roma, **Claudio Laghi** claudio.laghi@vigilfuoco.it Forlì, **Marco Guerra** marco.guerra@vigilfuoco.it Pesaro, **Domenico Battaglia** domenico.battaglia@vigilfuoco.it Varese, **Filippo Messina** filippo.messina@vigilfuoco.it Enna, **Simone Batazzi** simone.batazzi@vigilfuoco.it Roma, **Marco Covani** marco.covani@vigilfuoco.it Arezzo, **Giuseppe Caucci** giuseppe.caucci@vigilfuoco.it Ascoli Piceno, **Gianmario Gnecci** gianmario.gnecci@vigilfuoco.it Bergamo, **Massimo Manti** massimo.manti@vigilfuoco.it Lecce, **Antonino Costantino** antonino.costantino@vigilfuoco.it Reggio Calabria, **Salvatore Maltese** salvatore.maltese@vigilfuoco.it Cosenza, **Luigi Terdoslavi** luigi.terdoslavi@vigilfuoco.it Ravenna, **Raffaele Capocotta** raffaele.capocotta@vigilfuoco.it Roma, **Nazzareno Feliciani** nazzareno.feliciani@vigilfuoco.it Roma, **Francesco Fabio Bruno** francescofabio.bruno@vigilfuoco.it Varese, **Angelo Di Fiordo** angelo.difiordo@vigilfuoco.it Viterbo, **Renato Severi** renato.severi@vigilfuoco.it Rieti, **Riccardo D'Agostino** riccardo.dagostino@vigilfuoco.it L'Aquila, **Oreste Pennelli** oreste.pennelli@vigilfuoco.it L'Aquila, **Angelo Molinari** angelo.molinari@vigilfuoco.it Ancona, **Massimo Carducci** massimo.carducci@vigilfuoco.it Ancona, **Pasquale Sellitto** pasquale.sellitto@vigilfuoco.it Ancona, **Gennaro De Filippis** gennaro.defilippis@vigilfuoco.it Varese, **Gaetano Tinari** gaetano.tinari@vigilfuoco.it Roma, **Carmine Andracchio** andracchio@alice.it Catanzaro, **Carlo Iammarino** carlo.iammarino@vigilfuoco.it Macerata

Proposta di testo articolato RDS - febbraio 2016

Art. ...

Istituzione del ruolo dei direttivi speciali in ruolo ad esaurimento

1. È istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali costituito da tre qualifiche:

- a) vice direttore in ruolo speciale ad esaurimento;
- b) direttore in ruolo speciale ad esaurimento;
- c) direttore vice dirigente in ruolo speciale ad esaurimento.

2. È inquadrato nella istituita nuova qualifica di vice direttore in ruolo speciale ad esaurimento il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore antincendi e il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 151, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che negli ultimi tre anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto e nei precedenti tre anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 151 è inquadrato nel ruolo con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si colloca in ruolo dopo il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore antincendi.

3. È inquadrato nella istituita nuova qualifica di direttore in ruolo speciale ad esaurimento il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che negli ultimi tre anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto e nei precedenti tre anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. È inquadrato nella istituita nuova qualifica di direttore vice dirigente in ruolo speciale ad esaurimento il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che negli ultimi tre anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto e nei precedenti tre anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

5. È escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale per reati non colposi. In caso di proscioglimento, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

6. La promozione alla qualifica di direttore in ruolo speciale ad esaurimento è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto due anni di servizio nella qualifica di vice direttore in ruolo speciale ad esaurimento, e che nel biennio precedente lo scrutinio non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.

7. La promozione alla qualifica di direttore vice dirigente in ruolo speciale ad esaurimento è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di servizio nella qualifica di direttore in ruolo speciale ad esaurimento, che nell'anno precedente lo scrutinio non abbiano riportato la sanzione disciplinare

della sanzione pecuniaria, e nei tre anni precedenti lo scrutinio non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

8. È sospeso dagli scrutini il personale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

9. Ad eccezione degli incarichi inerenti l'assunzione di responsabilità dirigenziali nell'ambito di funzioni vicarie, di sostituto del dirigente dell'ufficio, di reggente di uffici dirigenziali temporaneamente vacanti, il personale direttivo speciale svolge le funzioni del personale direttivo di cui all'articolo 39.

10. Ai fini della sovraordinazione funzionale, il personale di cui al comma 1 è equiparato, secondo le corrispettive qualifiche, al personale direttivo di cui all'articolo 39. Il personale direttivo nell'esercizio di funzioni vicarie, di sostituto del dirigente dell'ufficio, di reggente di uffici dirigenziali temporaneamente vacanti, è sovraordinato al personale del ruolo dei direttivi speciali.

11. L'anzianità nel ruolo ad esaurimento del personale inquadrato ai sensi del presente articolo decorre dalla data di immissione nel ruolo stesso.

12. Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo, al personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1 si applicano gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale del ruolo dei direttivi, con esclusione degli articoli 45, 70, 71 e 72.

13. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, il corrispondente numero di posti è reso indisponibile nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici antincendi.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale inquadrato nei ruoli aeronaviganti, salvo il personale già appartenente ai profili professionali di assistente tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo, di cui al previgente ordinamento, che è inquadrato, a domanda, nel ruolo dei direttivi speciali in ruolo ad esaurimento, secondo le modalità di cui al presente articolo, con permanenza nelle strutture e nei reparti di volo, continuità dell'esercizio delle funzioni svolte in ambito aeronavigante e mantenimento dei relativi brevetti e licenze.

Note a commento delle modifiche proposte

(i commenti si riferiscono alle modifiche rispetto ai contenuti della bozza dell'Amm.ne del 22/01/2016; la numerazione segue invece l'articolato qui proposto)

1. Sono state modificate le denominazioni, onde renderle omogenee con le qualifiche del ruolo dei direttivi ordinari, mantenendo il suffisso che distingue le due carriere.
2. Le modalità di esclusione disciplinare per l'accesso al ruolo sono state armonizzate con le altre due qualifiche.
3. È stata ridotta l'estensione temporale del periodo di osservazione disciplinare per l'accesso al ruolo, in quanto sproporzionata e disarmonica con il contesto generale.
4. Idem.
5. L'esclusione dal ruolo è stata limitata agli aspetti penali, introducendo una caratterizzazione, onde salvaguardare le eventuali posizioni di coloro i quali – in assenza di condanna – risultassero comunque coinvolti in procedimenti per reati di natura colposa; ovvero non accusati di comportamenti che per intenzionalità e gravità si rivelassero moralmente ed eticamente pregiudizievoli per il prestigio dell'Istituzione.
6. Le modalità per l'avanzamento alle qualifiche superiori sono state armonizzate con quelle previste per il ruolo dei direttivi ordinari, tenuto anche conto dei tempi d'immissione in ruolo.
7. Idem.
8. Armonizzate anche le cause e le modalità di sospensione dagli scrutini.
- 9.(a) L'esclusione dalla direzione di distretti è ingiustificata e incomprensibile: nel D.Lgs. 217/05 tale incarico era già accessibile ai SDACE. Se escludessimo qualunque incarico potenzialmente “premiante” riguardo l'accesso alla dirigenza dei direttivi del ruolo ordinario, ciò potrebbe estendersi a qualsiasi fattispecie.
- 9.(b) La prevenzione incendi sui rischi rilevanti è solo una delle molte attività per la quale viene richiesta una preparazione tecnico-scientifica, non certo l'unica. Si propone di eliminare la voce, rimandando eventualmente ad atto di natura regolamentare la specifica dei requisiti, quali titoli di studio e/o superamento di appositi corsi interni.
- 9.(c) Il riferimento alle funzioni espletate in “tempo di lavoro” è allo stato vago e comunque generico; potrebbe raccogliere una moltitudine di incarichi di natura non dirigenziale dai quali, ingiustificatamente, resterebbero esclusi i direttivi speciali. Tra l'altro, qualora ne ricorressero le circostanze e a giudizio del dirigente preposto, il tempo di lavoro sarebbe pacificamente applicabile al RDS, a costo zero e senza discapito per i direttivi ordinari.
- 9.(d) La continuità dell'esercizio delle funzioni del ruolo di provenienza va assolutamente eliminata, in quanto lesiva nel principio e inutile nell'applicazione: i compiti attualmente svolti dai futuri direttivi speciali sono quelli già ricompresi nella declaratoria delle funzioni dei direttivi ordinari, cui giustamente deve farsi riferimento.
10. Già il D.Lgs. 217/05 mancava di un chiaro riferimento gerarchico generale e intercategoriale. È necessario, in relazione all'istituendo RDS, introdurre formalmente l'equiparazione gerarchica, salvaguardando nel contempo le posizioni di vicariato e di reggenza, riservate ai direttivi ordinari.
- 12.(a) È improponibile che il trattamento giuridico ed economico sia quello degli ispettori (viceversa, la riqualificazione perderebbe ogni senso); va invece tenuto conto della parità funzionale attraverso un “ponte normativo” come qui proposto, che permetta ai direttivi speciali di beneficiare di istituti di incentivazione e garanzie analoghe a quelle dei direttivi ordinari, restando nell'ambito della delega al Governo. Si tenga conto al riguardo che i costi dell'operazione saranno assolutamente trascurabili: l'unico incentivo economico di rilievo potrebbe essere l'auspicato riconoscimento del trattamento dirigenziale per i direttivi ai 13 e 26 anni, incentivo che ben pochi tra gli interessati giungerebbe in ipotesi a percepire, e non prima del 2029.
- 12.(b) È stata esplicitata l'esclusione dall'accesso alla dirigenza (art. 45) e norme correlate.
14. Vanno salvaguardate e distinte le posizioni del personale aeronavigante già appartenente ai profili professionali di ATA, CTA, CTAE CTAC di cui al previgente ordinamento, permettendo loro l'accesso, a domanda, all'istituendo ruolo direttivo speciale. Nondimeno, tali risorse dovrebbero essere ancora utilizzabili in ambito aeronavigante, per non disperdere un importante patrimonio per il C.N.VV.F.



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 29 Dicembre 2015

Prot. n. 312/15

Al Ministro dell'Interno
On.le Angelino Alfano

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On.le Gianpiero Bocci

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Francesco Antonio Musolino

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Giocchino Giomi

Al Capo Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, S.P. e D.C.
Dott.ssa Roberta Lulli

Al Capo Ufficio III - Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, S.P. e D.C.
Dott. Darco Pellos

Oggetto: Bozza di modifica D.Lgs. 217/05 – Personale ex funzionario R.T.A. attualmente inquadrato nei ruoli I.A.E./S.D.A.C.E – ruolo direttivo speciale ad esaurimento.

La presente in riferimento alle bozze di modifica del D.lgs. 217/05 (delega legge Madia) fatte pervenire dal Dipartimento e a quanto appreso durante le due riunioni preliminari e alla problematica del personale S.D.A.C.E. ed I.A.E. (ex CTA ed ATA assunti mediante concorso pubblico) già demansionati e dequalificati con l'emanazione dell'attuale D.Lgs. 217/05.

Nella [prima bozza](#) presentata, dopo l'art. 148 era previsto l'articolo relativo alla **"Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttivi operativi speciali"**, previsione che, seppur con qualche imprecisione e dimenticanza, avrebbe restituito giustizia a tale personale dei torti subiti in passato.

Nella [seconda bozza](#) invece vi è stato un dietro-front inspiegabile che pare riportare tale personale ancora più indietro rispetto alla posizione attuale, peraltro con una descrizione non affatto chiara.

Nel merito delle modifiche al D.Lgs 217/05, relativamente alla questione del personale ex funzionario R.T.A. attualmente inquadrato nei ruoli I.A.E./S.D.A.C.E (assunti tramite concorso pubblico e provenienti dai vecchi profili A.T.A. e C.T.A.) e della richiesta del ruolo direttivo speciale ad esaurimento, il CONAPO rimarca quanto detto nella prima riunione ovvero che queste modifiche legislative devono essere redatte tenendo in debito conto le condizioni giuridiche del personale al momento dell'ingresso in ruolo (tipo di concorso, mansione rivestita, declaratorie professionali, concorsi interni, ecc.) e non l'attuale inquadramento che ha ignorato e mortificato quanto sopra svilendo intere categorie di lavoratori.

Nel dettaglio si specifica che il personale S.D.A.C.E. ed I.A.E. è entrato tramite concorso pubblico per titoli espressamente per rivestire il ruolo di funzionario tecnico della ex carriera di concetto che ha esercitato per molti anni prima di essere dequalificato e demansionato (solo sulla carta) dal D.Lgs. 217/05 quando erano vigenti gli inquadramenti professionali stabiliti dalla Legge 850/73 e D.P.R. 335/90 in totale similitudine di impiego e funzioni dei colleghi laureati ai quali, sempre ai sensi delle norme vigenti era riconosciuta la dirigenza in via esclusiva per il possesso di laurea magistrale e accesso dall'esterno.

Le funzioni di tale personale sono rimaste sempre le stesse con la coesistenza in un unico bacino di inquadramento fatti salvi i due percorsi di progressione in carriera, che hanno portato sia i funzionari diplomati che laureati ad occupare le stesse fasce economiche (ex area C alla quale appartengono tutti i funzionari dello Stato).

Pertanto la seconda bozza presentata dal Dipartimento, che riporta gli S.D.A.C.E. nell'attuale figura apicale dei ruoli operativi (in pratica come adesso ma con il nome cambiato da Sostituti Direttori a Direttori, in poche parole una presa in giro), non è accettabile, considerato che come detto questo personale apparteneva alla ex area C e già percepisce una retribuzione più elevata delle qualifiche dei Direttori laureati.

In più da quanto si apprende dalle bozze, sono state ritoccate le declaratorie del profilo che riportano le competenze ai regimi giuridici ante D.Lgs. 217/05 ovvero di totale similitudine con quello del personale laureato quindi come si può pensare di mantenere due categorie di lavoratori con competenze simili e stipendi uguali in due comparti diversi ?

Questo è un comportamento inaccettabile perché da una parte si tenta di non riconoscere il ruolo direttivo speciale ad esaurimento e dall'altra, modificando le declaratorie del profilo professionale, si ampliano le competenze di tale personale recuperandolo (anche) formalmente nelle funzioni ante D.lgs. 217/05.

E' noto a tutti che con l'entrata in vigore del D.lgs. 217/05 si è perpetrato un reale demansionamento e una dequalificazione formale del personale funzionario diplomato della ex carriera di concetto salvo però lasciare tutto immutato nell'organizzazione del C.N.VV.F. sull'intero territorio nazionale lasciando compiere all'intera categoria gli stessi compiti e doveri lavorativi (in maniera ora illecita ed abusiva stante la norma in essere) che già espletavano prima dell'emanazione del D.lgs. 217/05. Questo è accaduto perché la dirigenza si è resa subito conto che non riusciva a supplire la perdita di circa 500 unità nel giro di un giorno ed è storia ormai accertata che il personale di cui sopra è stato chiamato a fare le stesse cose che faceva prima senza la copertura giuridica del profilo professionale né il riconoscimento della dignità lavorativa.

Pertanto è ora di dare alla categoria il giusto inquadramento consono alla professionalità mostrata negli anni che rispecchia i criteri di assunzione con l'inserimento a pieno in un ruolo direttivo speciale ad esaurimento (parallelo al ruolo direttivo ordinario ma senza possibilità di accesso alla dirigenza anche per coloro che transiteranno nel ruolo in possesso di laurea magistrale.

In sostanza si ripristinano i criteri vigenti prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 217/05 che in ogni caso pur nella similitudine di funzioni e responsabilità lavorative non consentivano (giustamente) al personale funzionario diplomato di accedere alla dirigenza.

Di seguito si riporta l' articolo e le modifiche proposte dal CONAPO (modifiche in grassetto - il testo da cassare è stato barrato), in merito alla bozza consegnata alle OO.SS. in data 12.11.2015:

Art.
Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttivi.

1. E' istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale, **che espleta funzioni tecnico-operative**, attualmente inquadrato nelle qualifiche di **Ispettore antincendi esperto**, Sostituto direttore antincendi, di sostituto direttore antincendi capo e di sostituto direttore antincendi capo, denominato "esperto", in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto senza aver riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, ed assunto mediante concorso esterno.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato come segue:

a) **il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto (ex A.T.A.) è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore – ruolo speciale**

b) **il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi e di sostituto direttore antincendi capo è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore – ruolo speciale, precedendo in ruolo il personale di cui al comma 1.**

c) **il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, denominati "esperto", è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vice dirigente – ruolo speciale**

3. Il personale direttivo operativo speciale esercita, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Ai funzionari direttivi speciali sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza **e di agenti di pubblica sicurezza**. Il personale del ruolo dei direttivi speciali esercitano le funzioni di cui sopra, partecipando all'attività dei dirigenti **e svolgendo su delega dello stesso il servizio di guardia**; svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e diretta responsabilità degli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attività di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessità e alla specifica competenza tecnica; svolgono attività di studio e di ricerca o anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilità, verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Ai fini della sovraordinazione si applicano le disposizioni inerenti i direttivi

6. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applicano gli istituti giuridici ed economici, **ed il procedimento negoziale**, previsti per il personale del ruolo dei direttivi, anche ai fini della progressione in carriera nell'ambito del presente ruolo **senza possibilità di accesso alla dirigenza anche per coloro in possesso di laurea o laurea magistrale**.

7. **Il personale di cui al presente articolo è inquadrato nell'ambito del Titolo II – Capo I del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.**

E' il caso di ricordare che l'ordinamento del personale deve essere fatto fuori da ogni logica di appartenenza, lobby o partigianeria perché oltre che della dignità del personale trova pregiudizio anche l'organizzazione del Corpo che va in sofferenza. Se il Dipartimento intende continuare a disconoscere l'inserimento degli I.A.E. e S.D.A.C.E. (assunti tramite concorso pubblico e provenienti dalle previgenti qualifiche di A.T.A. e C.T.A.) all'interno del ruolo direttivo speciale ovvero se si vuole sacramentare il distacco dal ruolo di funzionari, allora che avvenga su tutto, non

solo dal punto di vista giuridico-contrattuale ma soprattutto di mansioni svolte di fatto dal personale funzionario (ossia non più firma di atti a rilevanza esterna, non più funzionario di guardia, non più Commissioni di pubblico spettacolo, materie esplodenti, stabili pericolanti ecc.) distinguendo nettamente ciò che debbono fare gli ex funzionari diplomati e ciò che devono svolgere i funzionari attuali (direttivi) senza promiscuità, altrimenti come avviene attualmente verranno sempre utilizzati per i servizi "scomodi" (ed il ruolo di "direttore speciale" va in tale direzione) senza nessun riconoscimento giuridico e/o lavorativo della mansione svolta.

Dei veri "servi dello Stato"!

E' sotto gli occhi di tutti il lavoro quotidiano che questo personale porta avanti nei Comandi e nelle Direzioni Regionali oltre tutto quello che hanno fatto nelle varie calamità. Se il Dipartimento pensa di poterne fare a meno lo faccia, ma allora che lo faccia con coerenza di mansioni e per bene. Poi si vedrà come potrà andare avanti la macchina del soccorso e della prevenzione incendi, a meno che anche questo non sia un aspetto di progressiva demolizione delle capacità del C.N.VV.F. che si sta portando avanti con il varo di norme ad hoc.

In ogni caso il CONAPO non starà a guardare e annuncia fin da ora che se non si procederà a rivisitare le bozze nella direzione indicata darà avvio a forme di protesta con il supporto della categoria interessata.

Simili e condivisibili considerazioni riguardano anche i **ruoli direttivi speciali per le altre categorie di personale del C.N.VV.F.**, in special modo per color che nel previgente ordinamento sono risultati vincitori del concorso a 272 posti nel profilo professionale di Direttore Amministrativo del C.N.VV.F., bandito con D.M. n°2842/500/272 del 20.08.2003 e portato a conclusione con l'approvazione della relativa graduatoria di cui al decreto n° 3028/12101/a/272, ma poi di fatto mai riconosciuto con il nuovo inquadramento conseguente al D.Lgs. 217/05.

Anche questo è un segno grave ed evidente che dell'organizzazione del Corpo non importa niente a nessuno e che quello che viene fatto è un mero aggiustamento formale a favore di una categoria o l'altra a seconda della convenienza del momento.

Una cosa inaccettabile perché chi sta lavorando sulle bozze deve invece avere chiaro in mente cosa fare a tutela del personale e dell'organizzazione del C.N.VV.F. perché i lavori fatti male oltre a creare problemi tra il personale rallentano ed ostacolano la macchina organizzativa del Corpo.

Si allegano i pareri delle 1^a commissioni di Camera e Senato ai quali si chiede di attenersi.

Si fa riserva di produrre osservazioni anche per le altre categorie / qualifiche di appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che risultano penalizzate rispetto agli altri Corpi dello Stato.

Distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F.
I.A. Antonio Brizzi

Allegati:

- 1) Parere 1^a Commissione Camera dei Deputati datato 15.09.2005**
- 2) Parere 1^a Commissione Senato della Repubblica datato 21.09.2005**

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (atto n. 526).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (atto n. 526);

considerato che l'articolo 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252 ha disposto che, in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante il testo unico delle « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, sia disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali;

considerato inoltre che l'articolo 2 della stessa legge 30 settembre 2004, n. 252 ha, a tale scopo, delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, e quindi entro il 27 ottobre 2005, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico;

preso atto che in data 3 giugno 2005 si è conclusa la procedura per l'acquisizione del parere delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 2 del già richiamato articolo 2

della legge 30 settembre 2004, n. 252 e che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 15 luglio 2005, ha deliberato di adottare lo schema di decreto legislativo all'esame di questa Commissione;

tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell'audizione informale del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comitato funzionari tecnici geometri e periti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svolte dalla I Commissione nella seduta del 13 settembre 2005;

considerato, in termini generali, che il percorso di valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui rapporto di impiego è stato ricompreso nell'alveo del diritto pubblico, richiede l'impegno ad una effettiva modernizzazione, la quale necessita, oltre alla disponibilità delle risorse economiche già individuate, anche l'adozione di ulteriori interventi di carattere finanziario;

considerato che i funzionari operativi diplomati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituendo oggettivamente un patrimonio di solide competenze e professionalità, meritano, nel quadro del complessivo riordino del personale del Corpo, un'adeguata valorizzazione, che potrebbe eventualmente concretizzarsi nella previsione di un apposito ruolo direttivo speciale ad esaurimento, analogamente a

quanto attualmente previsto per le forze di polizia;

ritenuto inoltre che non risulta pienamente comprensibile la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, peraltro non contenuta nella stesura originaria dello schema di decreto legislativo sottoposto al parere delle organizzazioni sindacali, ai sensi della quale si fa riferimento alla riserva di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, relativa ai volontari in ferma prefissata e in ferma breve nelle forze armate, atteso che ne potrebbe conseguire un'incidenza negativa a carico del personale volontario dei vigili del fuoco, che potrebbe indirettamente ripercuotersi sullo sviluppo dello stesso servizio antincendi nel territorio;

considerato altresì che, nell'ambito dello schema di decreto legislativo in esame, non pare essere data effettiva attuazione a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, in materia di « tempo di lavoro » per le funzioni dirigenziali;

ritenuto infine che le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in esame appaiono riconducibili alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che l'articolo 117, se-

condo comma, lettera g) della Costituzione riserva alla potestà legislativa dello Stato, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito del complessivo riordino del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un inquadramento dei funzionari operativi diplomati che sia tale da consentirne l'effettiva valorizzazione, anche sotto il profilo del percorso di carriera, eventualmente mediante l'istituzione di un apposito ruolo direttivo speciale ad esaurimento;

b) valuti altresì il Governo l'opportunità di valutare se sia effettivamente necessaria, all'articolo 5, comma 2, la previsione della riserva di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, anche in considerazione dei possibili effetti negativi che potrebbero derivare a carico del personale volontario dei vigili del fuoco;

c) valuti infine il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'emanando decreto legislativo, disposizioni volte a dare effettiva attuazione a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, in materia di « tempo di lavoro » per le funzioni dirigenziali.



Senato della Repubblica

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Legislatura 14^o - 1^a Commissione permanente

Resoconto sommario n. 546 del 21/09/2005

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

546^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Balocchi e D'Alia.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento, il prefetto Mario Ciclosi, direttore centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno, accompagnato dal viceprefetto Giuseppe Castaldo nonché dai signori Salvatore Galatioto e Federico Paolone.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 526)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 settembre 2004, n. 252. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 luglio.

Il relatore **BOSCETTO** (FI) illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

PARERE DELLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 526

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, preso atto delle valutazioni fornite dalle organizzazioni sindacali e delle altre osservazioni pervenute, rilevata la sostanziale aderenza dello schema alla legge di delegazione e la congruità del medesimo;

considerato che i funzionari operativi diplomati del Corpo potrebbero, meritatamente, essere valorizzati, nel quadro del complessivo riordino, con la previsione di un apposito ruolo direttivo speciale ad esaurimento, esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito del complessivo riordino, la valorizzazione dei funzionari operativi diplomati, eventualmente attraverso l'istituzione di specifico ruolo direttivo speciale ad esaurimento;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che nell'articolo 41, lettera d) dopo la parola "architettura" vengono aggiunte le parole "o, limitatamente ai concorsi straordinari di cui all'art. 158 lettere a) e b), laurea in Scienze geologiche".

La seduta termina alle ore 16,25.



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it sito internet www.conapo.it

Livorno, 24 Settembre 2011

**AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Dott. Francesco Paolo TRONCA**

Prot. n. 257/11

**AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.
Dott. Ing. Alfio PINI**

**AL DIRETTORE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, S.P. E DIF. CIV.
Dott. Fabio ITALIA**

**ALL'UFFICIO DIRITTI E GARANZIE SINDACALI
Dott. Giuseppe CERRONE**

**e, p.c. AL MINISTRO DELL'INTERNO
On.le Roberto MARONI**

**Oggetto: REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI DI ACCESSO ALLA PENSIONE
PER IL PERSONALE DEL RUOLO ISPETTORI E SOSTITUTI DIRETTORI
ANTINCENDI E CIRCOLARE INPDAP N. 40 DEL 13.09.2005**

A seguito della precedente nota CONAPO [prot. 239/11](#) del 26 agosto u.s., relativa alla non menzione del personale in oggetto nella circolare [prot. n. 17697](#) del 04/08/2011, codesto Dipartimento ha emanato la circolare del prot. 20028 del 07/09/2011, nella quale da chiarimento che i requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione per il personale in oggetto, sono i medesimi del personale direttivo e dirigente.

A riguardo si richiede di conoscere i criteri utilizzati per la definizione dell'inquadramento ai fini pensionistici del personale di cui all'oggetto.

Difatti secondo i parametri della Circolare INPDAP n. 40 del 13.09.2005, diramata d'intesa con il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed esplicativa della gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell'Interno, che sembrerebbe ancora vigente, il personale appartenente alla carriera degli ex Assistenti e Collaboratori Tecnici Antincendi (attuali Ispettori Antincendi Esperti e Sostituti Direttori Antincendi) viene inquadrato nell'Area "C" alla stessa stregua dei Direttivi (ex Ispettori antincendi, medici e ginnici, corrispondenti agli attuali Direttori Antincendi e Direttori Vice Dirigenti).

Per effetto di detto inquadramento, agli stessi si applicano le aliquote di rendimento di cui all'art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973. In particolare per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica l'aliquota del 35 per cento, aumentata dell'1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.

Quanto sopra era all'epoca concepibile non essendo ancora entrato in vigore il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 (**Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252**) per effetto del quale il personale in parola è stato (fuori da ogni logica ed effettivo utilizzo fino a

quel momento), inserito invece nella carriera apicale dell'ex Area "B" (oggi ruoli tecnico operativi), in base alla quale avrebbe dovuto beneficiare dei requisiti di cui, all'art. 4 della Circolare 40 di che trattasi, previsti esclusivamente per gli appartenenti al settore operativo con profilo professionale di Vigile del Fuoco, Capo Squadra e Capo Reparto. Invece, nei confronti degli Ispettori e Sostituti Direttori, per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l'art. 61, comma 4, del DPR 1092/1973.

Questa disposizione per il personale operativo prevede il conseguimento dell'importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all'aliquota di rendimento del 44%, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6% per ogni anno successivo al 20° fino ad un massimo dell'80% della base pensionabile fino al 31/12/1997 mentre dall'1/1/1998, per effetto della riduzione dell'aliquota annua di rendimento prevista dall'art. 17, comma 1, della Legge 724/1994 (fissata al 2%), gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità di pensione (80% della base pensionabile), sono, a titolo esemplificativo, così rideterminati:

Anzianità contributiva al 31 dicembre 1997	Nuova massima anzianità contributiva arrotondata
30 anni e oltre	30
29 anni	31
28 anni	32
27 anni	33
26 anni	34
25 anni	34
24 anni	35
23 anni	36
22 anni	37
21 anni e inferiori	38

Premesso quanto sopra, con i provvedimenti adottati si è assistito all'ennesima farsa perpetrata ai danni di questa intera categoria di lavoratori.

Se costoro sono assimilabili ai direttivi dal punto di vista pensionistico, che lo siano in tutto, istituendo un apposito ruolo direttivo speciale ad esaurimento, che in ogni caso non vada ad intaccare le carriere dei laureati.

Se invece non sono assimilabili ai direttivi nel ruolo, non si comprende come l'amministrazione possa invece assimilarli solo dal punto di vista pensionistico.

Non ci dilunghiamo oltre nel merito dell'assurdità di tale collocazione normativa e previdenziale, contro la quale la scrivente O.S. ha più volte richiamato l'attenzione (vedasi tra le molte le più recenti, la nota [prot. 315/10](#) del 22.11.2010, [prot. 112/09](#) del 13.04.2009 e [prot. 74/09](#) del 26.02.2009) poiché da una parte si prende questo personale diplomato che ha sempre svolto mansioni analoghe a quelle del personale laureato e lo si inquadra ad un livello inferiore, spogliandolo delle competenze proprie del profilo fino ad allora ricoperto, dall'altra gli si mantengono gli stessi oneri previdenziali al pari del personale Direttivo e Dirigente, quindi oltre il danno la beffa !.

Inoltre dal momento che con il D.lgs 217/05 sono stati creati due distinti procedimenti negoziali, "Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che espleta funzioni tecnico-operative" ed "Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", sarebbe interessante capire con quale presupposto giuridico e di buon senso un'intera categoria di lavoratori del ruolo Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi, che l'Amministrazione ha ricompreso ai fini pensionistici nell'ex Area "C", è stata estromessa dall'ordinamento in cui esistono solo ruoli di Area "C" ed è stata inserita in un ordinamento in cui esistono solo ruoli di Area "B".

Questa è una vera e propria ingiustizia perpetrata ai danni di una categoria di lavoratori che ha sempre operato proficuamente ed in silenzio per i Vigili del fuoco e, pertanto, questa attività persecutoria non può essere tollerata oltre.

La posizione del CONAPO è nota da tempo e prevede un emendamento del D.lgs. 217/05 con inserimento del personale ex R.T.A. in uno speciale ruolo dei Direttivi.

Viceversa se l'Amministrazione intende proseguire nell'attuale distinzione, vengano presi i provvedimenti giuridici coerenti con l'attuale posizione, ovvero rideterminazione del ruolo ai fini pensionistici all'interno dell'ex Area "B" ed immediata limitazione delle mansioni lavorative a quelle previste all'art. 20 del D.lgs 217/05 ovvero niente atti esterni, niente turni di guardia, niente commissioni esterne ecc.

Se l'Amministrazione ha stabilito che tali mansioni debbono essere espletate solo dal personale laureato, allora bene farebbero i diplomati ad applicare il mansionario alla lettera.

Confidando in un rapido riscontro della presente si comunica che questa O.S. si riserva di adire le vie legali, ritenendo lesi gli interessi morali ed economici della categoria di lavoratori di cui sopra.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Brizzi', written over the printed name.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Roma, 7 SETTEMBRE 2011

Prot. N. 20028

N° 20028

All'Ufficio del Sig. Dirigente Generale Capo del
C.N.V.V.F.
Sede

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza
e il Soccorso Tecnico
Sede

Alla Direzione Centrale per la Prevenzione
e la Sicurezza Tecnica
Roma-Capannelle

Alla Direzione Centrale per La Difesa Civile
e le Politiche di Protezione Civile
Sede

Alla Direzione Centrale per la Formazione
Roma-Capannelle

il
ile

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane
Sede

Alla Direzione Centrale per gli Affari Generali
Sede

Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche
e Strumentali
Sede

All'Ufficio Centrale Ispettivo
Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali V.V.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali V.V.F.
Loro Sedi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

OGGETTO: Art. 18 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio 2011).
Interventi in materia previdenziale - Nota operativa Inpdap n° 27 del 21/07/2011.
Ulteriori comunicazioni.

Si fa seguito alla circolare n.0017697 del 4/8/2011, con la quale sono state illustrate le principali novità contenute nella Legge n. 111 del 2011, per precisare che i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai pensionamenti di vecchiaia e di anzianità del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, sono i medesimi di quelli relativi al personale direttivo e dirigente (seconda tabella, pag.4 della citata circolare).

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Tronca)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. 682
S 117/5

Roma, - 2 FEB 2012

- ALL'O.S. CONAPO
Vico del Fiore, 21

54011 - AULLA (MS)

OGGETTO: Requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione del personale del ruolo degli Ispettori e Sostituti direttori antincendi.

Di seguito all'ulteriore richiesta n. 01/2012 del 3 gennaio u.s., riguardante la problematica in oggetto indicata, si trasmette l'unito, aggiornato appunto, pervenuto dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

Nel precisare che la questione sollevata non presenta profili diversi da quanto già rappresentato nella precedente corrispondenza, si segnala di aver provveduto ad interessare l'Ufficio per gli Affari Legislativi e Parlamentari per la valutazione di un'eventuale iniziativa legislativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PER LA GARANZIA DEI DIRITTI SINDACALI

Cerrone



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
AREA I-TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ORDINARIO DEL PERSONALE IN QUIESCENZA

APPUNTO

Il Dlg. 217/2005, emanato sulla base della Legge delega del 30 settembre 2004 n. 252, ha statuito il passaggio del rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal regime privatistico, a cui lo stesso è stato assoggettato con l'emanazione del decreto legislativo 3/2/1993 n. 29, a quello di diritto pubblico.

Il Legislatore del 2005, ha ridisegnato, ex novo, la disciplina del rapporto di lavoro, in particolare inquadrando il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tre grandi segmenti: personale dirigente e direttivo; personale non dirigente e non direttivo, personale non dirigente e non direttivo con funzioni tecniche, amministrative contabili e tecnico informatiche.

In particolare nel titolo I del D.lgs. sopra citato, viene disciplinato in linea generale l'ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del CNVVF, che espleta funzioni tecnico-operative.

Il testo si articola in sei capi, ognuno dei quali disciplina i diversi ruoli : nel capo II e III sono istituiti rispettivamente i ruoli dei vigili del fuoco e dei capo squadra e capo reparto, nel distinto capo IV, è istituito **il ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi**.

Tale classificazione del personale non direttivo e non dirigente, che separa al proprio interno la disciplina dettata per il ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi da quella del restante personale è stata operata al fine di regolamentare il rapporto di servizio del personale del Corpo.

Il D. Lgs n. 217/2005 non disciplina il rapporto di quiescenza per il quale restano in vigore le leggi vigenti.

Il personale dei ruoli tecnici ed amministrativi in generale, per quanto riguarda il trattamento pensionistico nonché i requisiti di accesso allo stesso, è equiparato alla generalità dei dipendenti civili dello stato (art. 14 del D.L. 4/8/1987 n. 325, convertito nella L. n. 3 /10/1987 n. 402).

Per potere assoggettare una categoria di dipendenti ad un regime pensionistico piuttosto che ad un altro, occorre che la legge espressamente lo preveda, così come del resto ha fatto il Legislatore con la previsione contenuta nell'art. 61 comma 3 del DPR 1092/1973 che ha esplicitato con chiarezza quale personale sia sottoposto al regime più favorevole: **“personale della carriera dei capo reparto, capi squadra della carriera dei Vigili del Fuoco.”**

E' stato sempre pacificamente escluso che il personale appartenente ai ruoli tecnici potesse essere ricompreso nell'ambito applicativo del comma 3 dell'art. 61 sopra citato; allo stesso infatti si è sempre applicato il comma 1 dell'art. 61 che, alla stregua della generalità del personale civile dello Stato, prevede l'aumento della percentuale della base pensionabile nella misura dell'1.80.

Al riguardo si è recentemente espresso il T.A.R. della Lombardia sezione di Brescia che ha respinto il ricorso proposto da un SDACE che aveva chiesto l'applicazione del calcolo più favorevole di cui all'art. 61 comma 3 del DPR n. 1092/73.

L'art. 153 comma 4 del DL.vo n. 217/2005, ha previsto che il personale vincitore di concorsi straordinari proveniente dalla qualifica di “capo reparto” e “capo reparto esperto”, può conservare a domanda il trattamento pensionistico previsto per il ruolo di provenienza finchè permane solamente nelle qualifiche di “ispettore antincendi” o di “ispettore antincendi esperto”. La stessa possibilità di opzione è riconosciuta al personale inquadrato ai sensi dell'art. 151 appartenente al profilo professionale di “assistente tecnico antincendi”, sempre proveniente dal profilo professionale di “capo reparto”.

Si tratta pertanto di una norma speciale che non modifica i requisiti pensionistici del personale appartenente ai ruoli degli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi.

Per quel che riguarda le eventuali iniziative legislative richieste, tese a modificare l'attuale quadro normativo (ritenuto dall' O.S. Conapo penalizzante per il personale in questione), è appena il caso di far presente che le stesse rivestono una valenza più strettamente politica, esulante la sfera di competenza di questa Direzione Centrale.

La scrivente resta in ogni caso disponibile per ogni eventuale proposta normativa che si dovesse ritenere utile avanzare al riguardo.

17/01/2012

IL DIRETTORE CENTRALE
(ITALIA)





Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 3 Gennaio 2012

Prot. n. 01/2012

**AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Prefetto Francesco Paolo TRONCA**

**AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Dott. Ing. Alfio PINI**

**AL DIRETTORE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, S.P. E D. C.
Dott. Fabio ITALIA**

**ALL'UFFICIO GARANZIA DIRITTI SINDACALI
Dott. Giuseppe CERRONE**

**e, p.c. AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
Dott.ssa Anna Maria CANCELLIERI**

**AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
Dott. Giovanni FERRARA**

**Oggetto: REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI DI ACCESSO ALLA PENSIONE
DEL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI E SOSTITUTI DIRETTORI
ANTINCENDI – RICHIESTA PROVVEDIMENTI CORRETTIVI.**

La presente a seguito alle nostre note precedenti prot. n. [239/11](#) del 26/08/2011 e n. [257/11](#) del 24/09/2011 e per rappresentare che si ritengono poco esaustive, e a dir poco insolite, le risposte adottate da codesto Dipartimento con le note [prot. 20028](#) del 07/09/2011 e [prot. n. 4667/S105/15](#) del 10/10/2011.

Quanto sopra ritenendo evidente che ci sia la precisa volontà da parte di codesta amministrazione di assoggettare a norma di legge i dipendenti, a seconda dei propri intendimenti e necessità, escludendo da ogni considerazione normativa e di buon senso la categoria degli Ispettori Antincendi Esperti e dei Sostituti Direttori Antincendi provenienti dalla ex carriera degli A.T.A. e C.T.A., ovvero personale funzionario della ex carriera di concetto entrato in ruolo da concorso esterno.

Tale sperequazione è ancor più evidente nei comportamenti adottati dall'Amministrazione per la disciplina del trattamento pensionistico del sopraccitato personale in quanto con il D.lgs 217/05 si è perpetrato un vero e proprio demansionamento e dequalificazione della categoria verso le categorie inferiori, salvo poi anche infierire e inquadrarle pensionisticamente con più sfavorevole categoria dei Direttivi e Dirigenti.

Non solo, nell'unico ruolo di cui all'art. 20 del D.lgs 217/05 (che ricomprende tutti dagli I.A. agli S.D.A.C.E.), solo ai neo Ispettori Antincendi provenienti dalla carriera operativa è stata data la possibilità di mantenere per trascinarsi le più favorevoli condizioni pensionistiche disciplinate per il personale dei ruoli operativi.

Una sperequazione nella sperequazione all'interno dello stesso ruolo!

Inoltre per lo stesso personale ex operativo transitato nei ruoli tecnico operativi A.T.A. e ancora prima negli anni precedenti a quello di C.T.A. (per di più anche attraverso concorso pubblico e non per mero passaggio orizzontale) non è stata data la possibilità di conservare lo stesso trattamento pensionistico previsto per i V.F., C.S. e C.R. mentre per i

successivi passaggi orizzontali dalla qualifica di Capo Reparto a quella di Ispettore (senza transitare più per il ruolo degli A.T.A. così come fatto in precedenza) è stata (giustamente) concessa la facoltà di mantenere il previgente trattamento pensionistico.

Se per gli Ispettori Antincendi è stato possibile emanare un disposto legislativo che prevede l'applicazione di criteri più favorevoli per i requisiti di accesso alla pensione (comma 4 dell'articolo 153 del D.Lgs n° 217/2005), perché questo non è stato fatto o non è possibile farlo per le altre categorie dello stesso ruolo (I.A.E., S.D.A., S.D.A.C., S.D.A.C.E.) di cui trattasi ?

Tutto questo è un caos enorme nel quale l'Amministrazione ha fornito l'ennesimo esempio di superficialità, incapacità e scarsa chiarezza e danno a questi colleghi.

Leggendo la nota di codesto Ministero - Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie [prot. n. 20028](#) del 07/09/2011 non ci si spiega come mai codesta Amministrazione tenga a sottolineare che per poter assoggettare una categoria di dipendenti ad un regime pensionistico piuttosto che ad un altro, occorre che la legge lo preveda espressamente così come del resto ha fatto il legislatore con la previsione contenuta nell'art. 61, 3° comma, del D.P.R. 1092/1973 che, nello specifico, ha esplicitato con chiarezza che il "personale della carriera dei Capi Reparto e Capi Squadra e della carriera dei Vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" è sottoposta ad un regime favorevole quando ci si esibisce in equilibristici interpretativi delle norme tutti improntati alla convenienza dell'Amministrazione.

L' art. 61 comma 1 del Decreto Presidente della Repubblica 29/12/1973, n. 1092 è sì vero che esclude il personale dei ruoli tecnici antincendio dal regime pensionistico più agevolato del personale di cui al comma 3, ma lo fa secondo la coerenza normativa che si tratti di personale equiparato agli ufficiali (prova ne è anche il riferimento al corpo forestale dello stato). Oggi con il D.Lgs 217/05 il personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, è stato invece vergognosamente equiparato ai sottufficiali (marescialli ed ispettori) degli altri Corpi, ove in ogni caso i pari qualifica tutti hanno beneficiato e beneficiano delle più favorevoli aliquote pensionistiche. Una assurdità da risolvere !

Nella nota [prot. n° 17697](#) datata 04/08/2011 della Direzione Centrale per le Risorse finanziarie avente per oggetto "...Interventi in materia previdenziale - Nota operativa INPDAP n° 27 del 21/07/2011" vengono riassunti, in apposite tabelle, le età anagrafiche e contributive per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità e da queste ultime si evince che i requisiti per accedere alla pensione di anzianità per il personale operativo V.F., C.S., C.R. e per il personale S.D.A. (in virtù del chiarimento [prot. 20028](#) del 07/09/2011), Direttivo e Dirigente sembrerebbero gli stessi per entrambe le categorie (57 anni + 3 mesi con almeno 35 anni di contributi).

In verità, in mancanza del riconoscimento delle medesime aliquote di rendimento annuo, il personale in oggetto, si troverebbe oggi ad andare in pensione con una notevole decurtazione a causa del minor rendimento annuo di servizio.

In breve, il personale I.A.E., S.D.A., S.D.A.C., S.D.A.C.E., Direttivo e Dirigente se raggiunge oggi il requisito minimo di 57 anni di età + 35 anni di contributi, matura il diritto alla pensione di anzianità, ma con un rendimento pensionistico di gran lunga inferiore rispetto al restante personale, in quanto per ogni anno di servizio in meno rispetto ai 40, l'aliquota dell'80% massima si riduce di un 1,8% all'anno, con una notevole perdita pensionistica rispetto ai pari qualifica degli altri corpi e rispetto al personale del ruolo dei capo squadra e capo reparto.

Senza poi dimenticare che il D.P.R. 7/5/2008 "*Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del CNVVF*" con l' art. 7 (orario di servizio) ha già stabilito che tutto il personale del capo I titolo I del D.Lgs. n°217/2005 (V.F., C.S., C.R., I.A., I.A.E., S.D.A., S.D.A.C. e S.D.A.C.E.) addetto all'attività di soccorso, svolge turni continuativi di servizio aventi la seguente articolazione di 12 ore di lavoro diurno, 24 ore di riposo, 12 ore di lavoro notturno, 48 ore di riposo, pertanto assimilando tutto il

sopracitato al livello operativo non possono esistere disparità di trattamento pensionistico in quanto si presuppone che veniamo impiegati tutti allo stesso modo.

Appare inoltre opportuno precisare che, da informazioni in possesso alla scrivente O.S., il personale ex aeronavigante dei ruoli Vigile, Capo Squadra e Capo Reparto riqualficato nel ruolo S.D.A., ha (giustamente) mantenuto il trattamento pensionistico proprio dei ruoli precedentemente ricoperti ovvero quello dei ruoli operativi.

Una ulteriore sperequazione e discriminazione!

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che le uniche due alternative perseguibili da codesta Amministrazione siano le seguenti:

- 1) Istituire un ruolo speciale direttivo ad esaurimento riservato agli Ispettori Esperti ed ai Sostituti Direttori Antincendi provenienti dalla ex carriera degli A.T.A. e C.T.A., ruolo speciale da inserire a pieno titolo nel contratto collettivo di lavoro dei direttivi e dirigenti, in quanto, ai sensi dell'art. 61 comma 1 del D.P.R. 1092/1973 e ai sensi della Circolare INPDAP n° 40/2005, al personale tecnico proveniente dall'ex carriera direttiva (ora Direttori e Direttori Vice Dirigenti) e dall'ex carriera di concetto (ora S.D.A., S.D.A.C., S.D.A.C.E.), si applicano le disposizioni previdenziali per il personale militare concernenti gli ufficiali, e a questo punto sarebbe coerente l'interpretazione pensionistica.
- 2) in alternativa e subordinate prevedere, e normare, un trattamento pensionistico unico per tutte le categorie ricomprese al Capo 1, Titolo 1 del Decreto Legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 (V.F., C.S., C.R., I.A., I.A.E., S.D.A., S.D.A.C. e S.D.A.C.E.) del tutto identico a quello attualmente in vigore per il personale operativo, in analogia agli altri Corpi dello Stato.

Considerato quanto sopra esposto, si invita codesta Amministrazione a fornire giusta risposta ai quesiti proposti precisando che questa O.S., ravvede una palese disparità di trattamento tra personale appartenente alla stesso ruolo che espleta funzioni tecnico operative (V.F., C.S., C.R., I.A. e S.D.A.) ed addirittura tra personale appartenente alla stessa categoria (Ispettori Antincendi ed Ispettori Antincendi Esperti) e che oltre ad aver calpestato varie norme, lascia presumere anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione Italiana.

Come già sopra evidenziato anche nelle altre amministrazioni/forze di polizia ad ordinamento civile, il personale del ruolo ispettori è equiparato al personale dei ruoli inferiori ai fini del pensionamento, anche di qui si capisce il gran pasticcio che è stato fatto con il D.Lgs 217/05, cui occorre urgentemente porre rimedio con provvedimenti legislativi correttivi, nonché circolari interpretative adeguate.

Inoltre, visto che il recente decreto Monti (salva Italia), ha rinviato ad un successivo specifico decreto (da emanarsi entro giugno 2012), la specifica discussione in materia di innalzamento dei requisiti pensionistici per quanto riguarda il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, si chiede che in tempo utile vengano adottati i correttivi normativi sopra richiesti atti a regolarizzare le pensioni del personale in oggetto, onde giungere a giugno 2012 con un quadro normativo chiaro ed evitare ulteriori pasticci poi difficilmente recuperabili a posteriori.

In mancanza di idonee risposte e/o correttivi normativi in materia che, rappresenterebbero il dovuto aggiustamento normativo dei ruoli, considerato che si tratta di persone con le loro famiglie e le loro storie e non di oggetti da usare ad uso e consumo dell'Amministrazione con comportamenti fortemente lesivi nei confronti di tali categorie, la scrivente O.S. si farà promotrice dare mandato ai propri legali per la valutazione di un ricorso collettivo a tutela dei lavoratori oggetto di queste discriminazioni

Si resta in attesa di riscontro e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
AREA I - Trattamento Previdenziale Ordinario del Personale in Quiescenza

Prot. n° 21086-
20 SET. 2011

AL COMANDO PROVINCIALE VV.F.
65100 PESCARA

OGGETTO: Riscontro nota del 25/08/2011
Sig. Montano Silvano nato il 27/01/1954

Con riferimento alla richiesta in oggetto indicata si osserva quanto segue.

Il Sig. Montano Silvano, alla luce della normativa vigente, ha maturato il diritto al collocamento a riposo per anzianità il 31/01/2011, avendo maturato 35 anni di servizio e 57 anni di età.

Come è noto l'art. 12 della legge n. 122/2010 ha previsto l'allungamento dei tempi di accesso alla pensione introducendo la finestra mobile che prevede la decorrenza della stessa dopo 12 mesi dalla sua maturazione.

Pertanto il nominato in oggetto può accedere alla pensione a decorrere dal 1° febbraio 2012.

Per quel che riguarda il calcolo della pensione si osserva quanto segue:

Con il Dlg. 217/2005, emanato sulla base della Legge delega del 30 settembre 2004 n. 252, si è statuito il passaggio del rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal regime privatistico, a cui lo stesso è stato assoggettato con l'emanazione del decreto legislativo 3/2/1993 n. 29, a quello di diritto pubblico.

Il Legislatore del 2005, ha ridisegnato, ex novo, la disciplina del rapporto di lavoro, in particolare inquadrando il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tre grandi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

AREA I - Trattamento Previdenziale Ordinario del Personale in Quiescenza

segmenti: personale dirigente e direttivo; personale non dirigente e non direttivo, personale non dirigente e non direttivo con funzioni tecniche, amministrative contabili e tecnico informatiche.

In particolare nel titolo I del D.lgs. sopra citato, viene disciplinato in linea generale l'ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del CNVVF, che espleta funzioni tecnico-operative.

Il testo si articola in sei capi, ognuno dei quali disciplina i diversi ruoli: nel capo II e III sono istituiti rispettivamente i ruoli dei vigili del fuoco e dei capi squadra e capo reparto, nel distinto capo IV, è istituito **il ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi** cui appartiene il nominato in oggetto.

Tale classificazione del personale non direttivo e non dirigente, che, come pure si è detto, separa al proprio interno la disciplina dettata per il ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi, da quella del restante personale è stata operata al fine di regolamentare il rapporto di servizio del personale del Corpo.

Il D. Lgs n. 217/2005 non disciplina il rapporto di quiescenza per il quale restano in vigore le leggi vigenti.

Per potere assoggettare una categoria di dipendenti ad un regime pensionistico piuttosto che ad un altro, occorre che la legge espressamente lo preveda, così come del resto ha fatto il Legislatore con la previsione contenuta nell'art. 61 3° comma del DPR 1092/1973 che ha esplicitato con chiarezza quale personale sia sottoposto al regime più favorevole: **“personale della carriera dei capi reparto, capi squadra della carriera dei Vigili del Fuoco.”**

E' stato sempre pacificamente escluso che gli ex collaboratori tecnici antincendi (ora sostituti direttori antincendi) potessero essere ricompresi nell'ambito applicativo del 3° comma dell'art. 61 sopra citato; agli stessi infatti, si è sempre applicato il 1° comma dell'art. 61 che, alla stregua della generalità del personale civile dello Stato, prevede l'aumento della percentuale della base pensionabile nella misura dell'1.80.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

AREA I - Trattamento Previdenziale Ordinario del Personale in Quiescenza

A maggiore sostegno di quanto detto si richiama la recente sentenza pronunciata dal T.A.R. della Lombardia - Sezione di Brescia - che ha respinto un ricorso in cui si chiedeva l'applicazione del calcolo più favorevole di cui all'art. 61 comma 3 del DPR n. 1092/73, riservato, come detto prima, solamente al personale del ruolo dei capo reparto, capo squadra e vigili del fuoco.

Tanto premesso la richiesta del dipendente non può essere accolta.

IL DIRIGENTE
(Dell'Anna)

Maria Laura Saracino
06/465-29064
marialaura.sparacino@vigilfuoco.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. 4967
S 105/15

Roma, 10 ottobre 2011

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.*

- FNS CISL VVF
- FP CGIL VVF
- UIL PA VVF
- CONAPO
- CONFSAL VVF
- USB PI VVF

LORO SEDI

OGGETTO: Requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione del personale del ruolo degli Ispettori e Sostituti direttori antincendi.

Sono pervenute richieste di chiarimenti, da parte di alcune OO.SS., sulla problematica relativa ai requisiti di accesso alla pensione del personale del ruolo degli Ispettori e Sostituti direttori antincendi.

Al riguardo si invia l'unito appunto, pervenuto dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PER LA GARANZIA DEI DIRITTI SINDACALI
F.TO Cerrone

APPUNTO

OGGETTO: Requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione del personale del ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi.

Con riferimento alla problematica indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il D.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 ha statuito il passaggio del rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal regime privatistico a quello di diritto pubblico inquadrando ex novo il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tre grandi segmenti: personale dirigente e direttivo; personale non dirigente e non direttivo, personale non dirigente e non direttivo con funzioni tecniche, amministrative contabili e tecnico informatiche.

Nel titolo I del D.lgs. sopra citato viene disciplinato, in linea generale, l'ordinamento del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative, nei Capi II e III sono istituiti rispettivamente i ruoli dei Vigili del Fuoco e dei Capo squadra e Capo reparto, e nel Capo IV, è istituito **il ruolo degli Ispettori e Sostituti direttori antincendi**.

Tale classificazione del personale non direttivo e non dirigente, che, come detto, separa al proprio interno la disciplina dettata per il ruolo degli Ispettori e Sostituti direttori antincendi da quella del restante personale, è stata operata al fine di regolamentare il rapporto di servizio del personale del Corpo Nazionale VV.F.

Il D. Lgs. n. 217/2005 non disciplina, invece, il rapporto di quiescenza per il quale restano in vigore le leggi vigenti.

Per potere assoggettare una categoria di dipendenti ad un regime pensionistico piuttosto che ad un altro, occorre che la legge espressamente lo preveda, così come del resto ha fatto il Legislatore con la previsione contenuta nell'art. 61, 3° comma, del D.P.R. 1092/1973 che, nello specifico, ha esplicitato con chiarezza che il "*personale della carriera dei Capi reparto e Capi squadra e della carriera dei Vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*" è sottoposto ad un regime più favorevole.

Resta pertanto escluso che gli ex Collaboratori tecnici antincendi (ora Sostituti direttori antincendi) possano essere ricompresi nell'ambito applicativo del 3° comma dell'art. 61 sopra citato; nei confronti degli stessi, infatti, trova applicazione il 1° comma dell'art. 61 che, alla stregua della generalità del personale civile dello Stato, prevede l'aumento della percentuale della base pensionabile nella misura dell'1.80.

In tale ambito si inserisce la circolare INPDAP n. 40 del 13/09/2005, diramata a seguito del subentro dell'Ente - a partire dal 1° ottobre 2005 - nella gestione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto alla Cassa trattamenti pensionistici Stato, tra cui, in particolare quello appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In applicazione del CCNL 1998/2001 per il comparto Aziende, sottoscritto in data 24 maggio 2000, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco destinatario delle disposizioni legislative in materia di trattamento di quiescenza è stato individuato secondo il sistema classificatorio antecedente al D.Lgs 217/05, che era articolato nelle aree A, B e C, suddivise in tre settori: operativo, aereonavigante e di servizi amministrativi-tecnici e informatici.

Si evidenzia comunque che il menzionato personale, per quanto concerne i requisiti di anzianità contributiva, beneficia di un trattamento di maggior favore rispetto alla generalità degli impiegati civili dello stato, poiché raggiunge il diritto al trattamento di quiescenza con 35 anni di anzianità contributiva e 57 anni di età anagrafica, ai sensi della deroga prevista dall'art. 1, comma 8, della L. 243/2004.

Ad ogni buon conto ed allo scopo di fugare dubbi interpretativi, si richiama, una recente sentenza pronunciata dal T.A.R. della Lombardia - Sezione di Brescia - che ha respinto un ricorso in cui un Sostituto Direttore Antincendi chiede l'applicazione del calcolo del trattamento pensionistico più favorevole (di cui all'art. 61, comma 3, del D.P.R. n. 1092/73), riservato, per espressa disposizione legislativa, solamente al personale del ruolo dei Capo reparto, Capo squadra e Vigile del fuoco.





CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 0187-424008 - Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 22 Novembre 2010

Prot. n.315 / 10

AL MINISTRO DELL' INTERNO
On.le Roberto MARONI

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CON DELEGA AI VIGILI DEL FUOCO
Sen. Francesco Nitto PALMA

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
Dott.ssa Francesco Paolo TRONCA

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.
Dott. Ing. Alfio PINI

AL DIRETTORE CENTRALE RISORSE UMANE
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
Dott.ssa Carla CINCARILLI

ALL'UFFICIO II - AFFARI LEGISLATIVI E
PARLAMENTARI PRESSO IL DIPARTIMENTO DEI
VIGILI DEL FUOCO, SOCC. PUBBL. E DIF.CIVILE
Dott. Salvatore MALFI

Oggetto: **SCHEMA DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA AL D.LGS 217/05 -
ISTITUZIONE DEL RUOLO AD ESAURIMENTO DEI DIRETTORI TECNICI.**

E' stato segnalato a questa organizzazione sindacale CONAPO, che sarebbe allo studio dell'amministrazione uno schema di disegno di legge riguardante **"modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"** contenente un articolo di istituzione del **"ruolo ad esaurimento dei direttori tecnici"**.

Non sappiamo se effettivamente la cosa provenga dall'amministrazione, in ogni caso, qualora lo sia, il CONAPO intende con la presente esprimere le seguenti considerazioni su quanto segnalatoci in merito alle modifiche dell'articolo 152 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, più precisamente all'istituzione del ruolo di Direttore Tecnico ad esaurimento riservato al personale ex R.T.A. diplomato attualmente inquadrato nel ruolo degli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio.

Difatti l'assurdo demansionamento e dequalificazione collettiva subita dal personale di cui sopra attraverso il D.Lgs 217/05, in verosimile violazione dell'art. 2103 del codice civile, rappresenta un'inaccettabile sospensione dei principi e diritti fondamentali del lavoro costituzionalmente garantiti e la scrivente O.S. CONAPO ha, in passato, emanato diverse note al riguardo, tra le quali la prot. n° 74/2009 del 26.02.2009 con la quale chiedeva dei chiarimenti in merito all'impiego del sopraccitato personale presso i Comandi e la prot. n° 112/2009 del 13.04.09 successiva ad una nota del Dipartimento di esclusione degli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio dall'effettuazione delle verifiche di stabilità nelle zone terremotate.

L'assurdo di tutta questa situazione è che l'Amministrazione ha demansionato, privandosene formalmente, circa 500 funzionari salvo poi continuare ad impiegarli come nulla fosse nelle funzioni e mansioni da sempre ricoperte poiché non riesce a far fronte alle ordinarie necessità di soccorso tecnico urgente, amplificate ancor di più dagli eventi emergenziali, primo fra tutti il sisma Abruzzo nel quale l'Amministrazione ha dapprima escluso il personale Ispettore e Sostituto Direttore Antincendio dalle verifiche di stabilità degli edifici, salvo rimangiarsi subito il tutto poiché il solo personale Direttivo non era in grado di fare fronte alla mole di lavoro presente.

A cinque anni dall'entrata in vigore del D.Lgs 217/05 è ora di inquadrare il sopracitato personale come merita, avendo da sempre svolto mansioni da funzionario in diretta collaborazione con il dirigente, facendola finita con i giochi di parole e con i numeri.

Se è vero quanto riferitoci e se proviene dall'amministrazione, cosa significa transitare nel ruolo di Direttore tecnico ad esaurimento solo coloro hanno maturato 20 anni di servizio nella qualifica e previo concorso straordinario per titoli e colloquio? Un'assurdità giuridica perché non c'è concorso per una qualifica o livello stipendiale superiore ed un'altra sperequazione gratuita nei confronti del rimanente personale che è entrato in ruolo con le mansioni di cui al D.P.R. 28.12.1970 n° 1077 oltre che uno sperpero di denaro pubblico per l'espletamento della procedura concorsuale.

O forse è una procedura "ad hoc" per qualcuno ?

La naturale collocazione del personale ex funzionario diplomato, compresi gli attuali Ispettori Antincendi Esperti assunti con regolare concorso esterno in base alle procedure di cui al D.M. 08.07.1975 e che hanno sempre svolto le stesse funzioni attribuite anche ai Sostituti Direttori Antincendio e personale Direttivo tutto, sarebbe proprio quella di inserirli ad esaurimento, a pieno titolo, nel ruolo dei Direttivi e Dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco senza possibilità di fare ombra a questi ultimi mantenendo in vigore quanto sancito con Legge 1189/1961, ovvero che l'accesso alla dirigenza è prerogativa del solo personale in possesso di laurea magistrale.

Dovranno poi essere differenziate, all' interno del ruolo ad esaurimento, le diverse "anzianità".

Tale collocazione è ancor più ovvia constatando che sia il personale laureato che diplomato occupano gli stessi livelli stipendiali ovvero ex profilo C3 (Direttori Vice Dirigenti – Sostituti Direttori Antincendio Esperti) ed ex profilo C2 (Direttori – Sostituti Direttori Antincendio Capo) quindi un eventuale inserimento del personale ex funzionario diplomato nel ruolo dei Direttivi e Dirigenti non comporterebbe nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, ma sarebbe solo una sanatoria normativa all'attuale status di demansionamento imposto alla categoria, ricordando che l'attività del funzionario VV.F. deve essere svolta nel pieno rispetto delle normative vigenti per tutelare in primis l'Istituzione stessa dei Vigili del fuoco, del personale interessato, oltre che soggetti terzi.

In ultimo sarebbe un onesto riconoscimento alla professionalità ed all'impegno da sempre ricoperto dalla categoria.

Con l'auspicio che non sia necessario dover arrivare al punto che tutto il personale attualmente inquadrato nel ruolo dei Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio applichi pedissequamente quanto previsto dal D.lgs 217/05 in materia di mansioni professionali al fine di far toccare con mano agli scettici che occupano posizioni decisionali nei vertici dell'Amministrazione quanto sia rilevante la mole di lavoro portata avanti dalla categoria.

In conclusione, oltre alle richieste di cui sopra, auspichiamo una rivisitazione completa del D.lgs 217/05 condivisa con le OO.SS. rappresentative del personale, per risolvere anche le altre problematiche di carriera del restante personale.

Certi che la problematica prospettata verrà attentamente ponderata si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

**Si allegano
i riferimenti normativi.**



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 0187-424008 - Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 22 Novembre 2010

ALLEGATO AL PROT. N. 315/2010

Riferimenti normativi

- **D.P.R. 04/08/90, n. 335:** "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo". Il decreto definisce la struttura e le attribuzioni relative ai profili professionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; in particolare, al profilo di Collaboratore tecnico antincendi conferisce i seguenti compiti:
 - 1) Collabora direttamente con il Dirigente per l'organizzazione e la direzione dei servizi d'Istituto ..OMISSIS..
 - 2) Dirige e coordina, nell'ambito delle proprie attribuzioni, reparti speciali e tecnico logistici ai quale è preposto ..OMISSIS..
 - 4) Effettua o dirige, anche in concorso con operatori di altre strutture pubbliche istitutive del servizio, gli accertamenti sopralluogo presso le attività soggette ai controlli tecnici connesse all'attività di prevenzione, ove sussistono rischi di incendio e di altra natura, per la protezione di lavoratori, della popolazione, dell'ambiente ..OMISSIS..
 - 10) Predisporre, redige e sottoscrive gli atti connessi alle proprie attribuzioni, gli atti istruttori richiesti e collabora alla redazione degli atti di competenza del Dirigente.
- **Contratto collettivo 1998/2001**, include i funzionari diplomati nell'area funzionale "C" a cui appartengono lavoratori dotati di conoscenze pratiche e teoriche di alto livello preposti all'espletamento di attività con autonomia e responsabilità proprie; al Profilo "B" diplomati del settore operativo, specifica: .. "dirige un'attività organica di rilevanza esterna".
- **Legge 31 ottobre 1961 n° 1169** - Riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi
- **D.P.R. 28 dicembre 1970 n° 1077** - concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.
- **Decreto Ministeriale 8 luglio 1975** - Programma d'esame per i concorsi di ammissione nelle qualifiche di ispettore, ispettore ginnico-sportivo, ispettore sanitario, geometra e perito, e vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- **Legge 8 luglio 1980, n. 336** - Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- **Sentenza della Corte di Cassazione** sez. lav. 26 maggio 2004 udienza 10/11/2003 n. 10157 - danno alla professionalità.
- **Circolare Min. Interno 02/08/91, n. 20**, recante la disciplina dei servizi di istituto a carico della categoria funzionari (diplomati e laureati) senza differenziazione in relazione ai diversi titoli di studio ;

- **Circolare Min. Interno 07/10/91, n. 27**, recante la disciplina del servizio di vigilanza e prevenzione incendi: la Circolare precisa le modalità del servizio di vigilanza per ciascuna delle seguenti categorie:
 - a) **Funzionari tecnici**: personale della carriera direttiva e geometri e periti della ex carriera di concetto, il cui servizio è previsto nell'ambito della stessa tipologia di manifestazione, pertanto le succitate n. 2 categorie di tecnici rivestono le stesse funzioni con le connesse responsabilità.
 - b) personale qualificato costituito da Capi Reparti e Capi Squadra; **c) vigili.**
- **Circolare Min. Interno 22/05/02, n. 6**: Organizzazione della risposta del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alle emergenze Nucleari, Chimiche, Biologiche, Radiologiche: la Direzione Centrale Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha emanato una disposizione con nota prot. n. 8240 del 12/07/03, in attuazione della Circolare 6/2002, attraverso la quale si attribuisce la "Funzione Direttiva" ovvero "Livello 3 DIRETTIVO" di competenza NBCR VV.F., del soccorso di DIFESA CIVILE nel campo NBCR, ai funzionari tecnici addetti al soccorso costituiti da personale laureato della carriera direttiva nonché da geometri e periti della ex carriera di concetto tecnica.
- **Circolare Min. Interno 26/02/03 n°453** - Impiego dei funzionari CNVVF
- **Circolare Min. Interno 29/12/05 n° 3255** – ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
- **Circolare Min. Interno 05/11/08 n° 7379** – Compiti del personale del ruolo Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio.
- **Tessera ufficiale di riconoscimento**, nel modello attualmente in uso, attribuisce ai geometri e periti appartenenti ai ruoli tecnici il titolo di Funzionari dei Vigili del Fuoco, al pari dei laureati (e diversamente dal restante personale).

Per ogni utile confronto, vedasi anche:

- **D.Lgs n. 21/05/2000, n. 146** – “Riordino dell’Amministrazione Penitenziaria”; art. 20 e segg: Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria
- **D.Lgs 05/10/2000, n. 334** – “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”; art. 14 e segg: Istituzione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato
- **D.Lgs 03/04/2001, n. 155** – “Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”;
art. 12 e segg: Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo Forestale dello Stato